

Bollettino sulle libere professioni

*Periodico d'informazione
a cura dell'Osservatorio delle libere professioni
N. 4 – dicembre 2024*

Il bollettino presenta nella prima parte tre articoli: il primo offre una panoramica sulla condizione dimensionale delle imprese italiane nell'ultima decade; il secondo propone un confronto tra le professioni ordinistiche e non ordinistiche; il terzo illustra i dati aggiornati al 2023 dei redditi della Gestione Separata Inps-Professionisti a livello provinciale. La seconda parte mostra l'Italia rispetto al contesto europeo e mondiale su due temi di attualità: il primo articolo esamina il divario economico tra diverse economie, confrontando Italia e Unione Europea con gli Stati Uniti, con un focus su Pil pro capite, investimenti, occupazione e il contributo dei settori economici al Pil; il secondo articolo è dedicato al tema della formazione, analizza nello specifico i livelli di alta formazione fra i giovani, la diffusione delle discipline di area Stem (*Science, Technology, Engineering e Mathematics*) e il ruolo delle università telematiche. Nella terza parte, con la sezione "Le news dall'Italia" dedicata alle novità normative, si illustrano i principali contenuti in merito al Ddl Intelligenza Artificiale, al Decreto legislativo "Disposizioni integrative e correttive e concordato preventivo", al Decreto di adeguamento del Fondo di solidarietà per le attività professionali, al Riconoscimento qualifiche professionali, al Piano strutturale di bilancio di medio termine, al Decreto legislativo "Irpef-Ires", alla Legge di Bilancio 2025, al Decreto legislativo Correttivo Codice appalti.

IN PRIMO PIANO:

I numeri che contano:

- La questione dimensionale delle imprese italiane
- I liberi professionisti ordinistici e non ordinistici
- Redditi Gestione Separata Inps - Professionisti nelle province italiane

Le news dall'Europa e dal mondo

- Le differenze strutturali tra Usa, Europa e Italia
- Alta formazione in Europa e Italia: giovani, Stem e università telematiche

Le news dall'Italia

- L'attività normativa e regolamentare sui liberi professionisti: Ddl Intelligenza Artificiale; D. lgs. "Disposizioni integrative e correttive e concordato preventivo"; Decreto di adeguamento del Fondo di solidarietà per le attività professionali; Riconoscimento qualifiche professionali, dati e tendenze 2022; Piano strutturale di bilancio di medio termine; D. lgs "Irpef-Ires"; Legge di Bilancio 2025; D. lgs. Correttivo Codice appalti – a cura dell'Ufficio Studi di Confprofessioni.

SEGNALAZIONI:

Documenti istituzionali e normative (n.5 articoli)

Studi e ricerche (n.2 articoli)

Lecture e rassegna stampa (n.2 articoli)

La questione dimensionale delle imprese italiane

L'articolo riprende il Capitolo 9 del IX Rapporto sulle libere professioni in Italia – Anno 2024 che approfondisce il tema delle dimensioni d'impresa, in un'ottica comparata e focalizzandosi in particolare sui settori economici tipici della libera professione. Le limitate dimensioni d'impresa costituiscono una barriera alla competitività del sistema economico nazionale; le analisi che seguono mostrano come si è modificata la struttura dimensionale d'impresa nel nostro paese, negli ultimi dieci anni, e offrono un'analisi territoriale della diffusione delle microimprese.

Guardando ai più recenti dati Inps, è possibile notare come nel decennio 2013-2023 si realizzi in Italia un aumento del numero totale di imprese (+0,4%, Tabella 1) che si accompagna anche a una decisa crescita occupazionale (+22,2%, Tabella 2). La diminuzione del numero di imprese riguarda esclusivamente le aziende fino a cinque dipendenti mentre in tutte le altre classi dimensionali si realizza una crescita del numero di imprese (Tabella 1). Aumentano in particolare le imprese oltre 100 dipendenti (+29,2%) e quelle con 50-99 dipendenti (+28,9%). Se si guarda ai valori assoluti a crescere è soprattutto il numero di imprese tra i 6 e i 9 dipendenti (oltre 20 mila in più). Il calo numerico delle aziende con al massimo cinque dipendenti sottende più fenomeni: la mortalità d'impresa, le fusioni e incorporazioni o la semplice crescita occupazionale, che fa sì che le imprese escano dal computo della classe dimensionale inferiore per passare a una classe superiore. Nel complesso, come si osserva nella Tabella 2, si nota come una parte dell'occupazione si sia "trasferita" dalle microimprese alle imprese più grandi e come la crescita occupazionale sia stata trainata in larga misura dalle imprese di maggiori dimensioni (100 dipendenti e più).

Tabella 1: Distribuzione delle imprese italiane per numero di dipendenti e variazioni intertemporali

Anni 2013 e 2023.

	Valori assoluti		Composizione		Differenza 2023-2013	Variazione 2013-2023
	2013	2023	2013	2023		
Fino a 5 dipendenti	1.341.449	1.284.531	80,8%	77,0%	-56.918	-4,2%
Da 6 a 9 dipendenti	138.786	159.335	8,4%	9,6%	20.549	14,8%
Da 10 a 15 dipendenti	82.453	99.127	5,0%	5,9%	16.674	20,2%
Da 16 a 49 dipendenti	71.794	90.984	4,3%	5,5%	19.190	26,7%
Da 50 a 99 dipendenti	14.453	18.633	0,9%	1,1%	4.180	28,9%
100 dipendenti e più	11.836	15.296	0,7%	0,9%	3.460	29,2%
Totale	1.660.771	1.667.906	100,0%	100,0%	7.135	0,4%

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Inps

Tabella 2: Distribuzione dei dipendenti per dimensione d'impresa e variazioni intertemporali

Anni 2013 e 2023.

	Valori assoluti		Composizione		Differenza 2023-2013	Variazione 2013-2023
	2013	2023	2013	2023		
Fino a 5 dipendenti	2.475.244	2.519.614	19,7%	16,4%	44.370	1,8%
Da 6 a 9 dipendenti	1.046.223	1.211.168	8,3%	7,9%	164.945	15,8%
Da 10 a 15 dipendenti	1.025.753	1.237.762	8,2%	8,1%	212.009	20,7%
Da 16 a 49 dipendenti	1.909.383	2.405.517	15,2%	15,7%	496.134	26,0%
Da 50 a 99 dipendenti	997.484	1.285.574	7,9%	8,4%	288.090	28,9%
100 dipendenti e più	5.093.419	6.669.216	40,6%	43,5%	1.575.797	30,9%
Totale	12.547.506	15.328.851	100,0%	100,0%	2.781.345	22,2%

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Inps

Sebbene il settore delle attività professionali scientifiche e tecniche si caratterizzi strutturalmente per dimensioni d'impresa più contenute rispetto alla maggior parte dei settori economici, la dinamica di crescita dimensionale registrata nel comparto appare ancora più significativa (Tabelle 3 e 4). Nel decennio 2013-2023 le aziende con dipendenti crescono dell'8,6% e l'occupazione dipendente nel settore aumenta di circa il 44%. L'entità della crescita è direttamente proporzionale all'ampiezza della classe dimensionale: la variazione percentuale del numero di imprese varia tra il 4,9% delle aziende con al massimo cinque dipendenti fino all'80,6% delle aziende con più di 100 dipendenti (Tabella 3). Se si guarda all'allocatione dei dipendenti (Tabella 4) è possibile notare come nel 2023 ben il 29,8% lavori in un'impresa con più di 100 dipendenti (la quota al 2013 si limitava al 20,8%). Inoltre, va osservato come oltre la metà dell'occupazione aggiuntiva realizzata nel decennio (88 mila circa su 177 mila) sia confluita nelle aziende con oltre 100 dipendenti. Anche nel settore tipico delle professioni vi è stata dunque una rivoluzione che ha condotto a un rafforzamento delle dimensioni d'impresa, modificando la struttura occupazionale del comparto.

Tabella 3: Distribuzione delle imprese italiane della sezione Ateco M «Attività professionali, scientifiche e tecniche» per numero di dipendenti e variazioni intertemporali

Anni 2013 e 2023.

	Valori assoluti		Composizione		Differenza	Variazione
	2013	2023	2013	2023	2023-2013	2013-2023
Fino a 5 dipendenti	96.719	101.499	89,5%	86,5%	4.780	4,9%
Da 6 a 9 dipendenti	6.401	7.944	5,9%	6,8%	1.543	24,1%
Da 10 a 15 dipendenti	2.682	4.028	2,5%	3,4%	1.346	50,2%
Da 16 a 49 dipendenti	1.676	2.774	1,6%	2,4%	1.098	65,5%
Da 50 a 99 dipendenti	327	588	0,3%	0,5%	261	79,8%
100 dipendenti e più	268	484	0,2%	0,4%	216	80,6%
Totale	108.073	117.317	100,0%	100,0%	9.244	8,6%

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Inps

Tabella 4: Distribuzione dei dipendenti della sezione Ateco M «Attività professionali, scientifiche e tecniche» per dimensione d'impresa e variazioni intertemporali


Anni 2013 e 2023.

	Valori assoluti		Composizione		Differenza	Variazione
	2013	2023	2013	2023	2023-2013	2013-2023
Fino a 5 dipendenti	170.357	183.119	42,6%	31,8%	12.762	7,5%
Da 6 a 9 dipendenti	47.167	59.392	11,8%	10,3%	12.225	25,9%
Da 10 a 15 dipendenti	32.750	49.746	8,2%	8,6%	16.996	51,9%
Da 16 a 49 dipendenti	43.953	72.213	11,0%	12,5%	28.260	64,3%
Da 50 a 99 dipendenti	22.642	40.524	5,7%	7,0%	17.882	79,0%
100 dipendenti e più	83.158	171.543	20,8%	29,8%	88.385	106,3%
Totale	400.027	576.537	100,0%	100,0%	176.510	44,1%

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Inps

Figura 1: Variazione 2013-2023 del numero di dipendenti per dimensione d'impresa e del numero di imprese per classe di addetti.

Anni 2013 e 2023.



Fonte: elaborazione dell'Osservatorio delle libere professioni su dati Inps

I cambiamenti intervenuti tra il 2013 e il 2023 sono particolarmente evidenti dalla Figura 1, in cui sono rappresentate le variazioni del numero di imprese e del numero di dipendenti per classe dimensionale del totale delle imprese italiane e di quelle che operano nel settore Ateco M «Attività professionali, scientifiche e tecniche». Si nota come le imprese con più di cinque dipendenti siano tutte caratterizzate da una variazione positiva, mentre le aziende di dimensione più elevata registrano variazioni sull'ordine del +30%. Le imprese con la classe dimensionale “fino a 5 dipendenti” sono le uniche a diminuire in valore assoluto. Le variazioni del numero dei dipendenti sono tutte positive. Questo fenomeno vale anche per le imprese con al più cinque dipendenti; infatti, la variazione, seppur contenuta, ammonta a +1,8%, dimostrando una crescita media d'impresa anche nelle microimprese. Le imprese più strutturate registrano variazioni positive più intense, anche in questo caso sull'ordine del 30%. Nel complesso in Italia, come già anticipato, si assiste ad un aumento sia del numero di imprese (+0,4%) che del numero di dipendenti (+22,2%).

Tabella 5: Distribuzione delle imprese italiane della sezione Ateco Q «Sanità e assistenza sociale» per numero di dipendenti e variazioni intertemporali

Anni 2013 e 2023.

	Valori assoluti		Composizione		Differenza	Variazione
	2013	2023	2013	2023	2023-2013	2013-2023
Fino a 5 dipendenti	62.359	67.653	86,0%	82,4%	5.294	8,5%
Da 6 a 9 dipendenti	3.473	5.159	4,8%	6,3%	1.686	48,5%
Da 10 a 15 dipendenti	2.086	3.108	2,9%	3,8%	1.022	49,0%
Da 16 a 49 dipendenti	2.695	3.737	3,7%	4,5%	1.042	38,7%
Da 50 a 99 dipendenti	952	1.185	1,3%	1,4%	233	24,5%
100 dipendenti e più	969	1.294	1,3%	1,6%	325	33,5%
Totale	72.534	82.136	100,0%	100,0%	9.602	13,2%

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Inps

Tabella 6: Distribuzione dei dipendenti della sezione Ateco Q «Sanità e assistenza sociale» per dimensione d'impresa e variazioni intertemporali

Anni 2013 e 2023.

	Valori assoluti		Composizione		Differenza	Variazione
	2013	2023	2013	2023	2023-2013	2013-2023
Fino a 5 dipendenti	103.991	117.962	17,3%	14,0%	13.971	13,4%
Da 6 a 9 dipendenti	26.089	38.992	4,4%	4,6%	12.903	49,5%
Da 10 a 15 dipendenti	26.159	38.673	4,4%	4,6%	12.514	47,8%
Da 16 a 49 dipendenti	75.696	103.221	12,6%	12,2%	27.525	36,4%
Da 50 a 99 dipendenti	66.555	84.405	11,1%	10,0%	17.850	26,8%
100 dipendenti e più	300.962	460.682	50,2%	54,6%	159.720	53,1%
Totale	599.452	843.935	100,0%	100,0%	244.483	40,8%


Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Inps

Una forte crescita si è registrata anche nel settore della sanità e assistenza sociale (Tabelle 5 e 6). L'espansione del numero di imprese con dipendenti intervenuta nel decennio 2013-2023 (+13,2%) è stata ancora più sostenuta che nelle attività professionali, scientifiche e tecniche, mentre dal lato occupazionale si registra una variazione di pari entità (+40,8%). I tassi di crescita premiano in particolar modo le imprese con 6-9 dipendenti (+49,5%) e quelle con 10-15 dipendenti (+47,8%). La crescita occupazionale si concentra invece soprattutto nelle imprese più grandi, che convogliano circa il 65% delle nuove posizioni di lavoro dipendente realizzate nel decennio (Tabella 6). La struttura occupazionale del settore appare piuttosto diversa da quella che si riscontra mediamente nelle attività professionali, scientifiche e tecniche. Già al 2013 la metà dei dipendenti si concentrava nelle grandi imprese (100 e più dipendenti); al 2023 la quota di occupati nelle imprese di maggiori dimensioni aumenta ulteriormente, sfiorando il 55%.

Un altro dato interessante che emerge dalle elaborazioni sopra riportate riguarda l'incidenza delle microimprese e dei dipendenti nel mercato del lavoro italiano. Infatti, al 2023 in Italia le imprese con 0-9 dipendenti sono l'86,6% del totale, nel settore Ateco M sono il 95,4% e nel settore Ateco Q l'88,7%. Ciò è evidente anche osservando il dettaglio territoriale dalla Figura 2 per ciò che riguarda l'incidenza delle microimprese sul territorio, e dalla Figure 3 e 4 per i settori Ateco M e Q. Infatti, sia considerando il totale delle imprese in Italia sia considerando solo i settori del mondo libero professionale, l'incidenza delle piccole realtà non è mai inferiore all'80%. Al contrario, la quota di lavoratori delle microimprese per regione è più contenuta e presenta delle peculiarità in base al settore Ateco di appartenenza.

Figura 2: Incidenza delle microimprese (0-9 dipendenti) e dei lavoratori delle microimprese per regione

Anno 2023.



Fonte: elaborazione dell'Osservatorio delle libere professioni su dati Inps

Se si guarda alla Figura 2 è evidente che le microimprese sono altamente diffuse su tutto il territorio nazionale, malgrado si noti una concentrazione maggiore delle piccole realtà nel Mezzogiorno, mentre al Nord e al Centro c'è una quota più elevata di imprese con più di dieci dipendenti. La Calabria è la regione con la quota più elevata di microimprese (92,0%), mentre il Veneto e il Trentino-Alto Adige hanno la quota più contenuta, rispettivamente (82,8% e 82,9%). La distribuzione territoriale dei dipendenti segue quella delle imprese: nel Mezzogiorno ci sono più lavoratori assunti nelle microimprese, mentre al Nord e al Centro la quota si riduce sensibilmente. Le regioni con la maggior concentrazione di lavoratori nelle piccole aziende sono la Calabria (46,4%), il Molise (43,0%) e la Sicilia (42,0%); al polo opposto la Lombardia (16,5%), il Lazio (18,2%) e l'Emilia-Romagna (20,9%).

Analizzando gli stessi fenomeni nelle aree economiche vicine alle libere professioni ovvero i settori Ateco M «Attività professionali, scientifiche e tecniche» e Q «Sanità e assistenza sociale», l'incidenza delle microimprese presenta una distribuzione con valori più elevati per le attività intellettuali (range tra il 90,2% e il 97,2%) e lievemente più contenuti in ambito sanitario (range tra l'80,0% e il 91,5%). Differente è anche la distribuzione territoriale: se infatti, le microimprese nelle attività intellettuali presentano una concentrazione maggiore nel Mezzogiorno e più esigua al Nord, quelle sanitarie sono diffuse più omogeneamente e non si osserva una caratterizzazione territoriale. Dalla Figura 3 si osserva che le regioni meridionali presentano una quota di microimprese del settore Ateco M mai inferiore al 95%; Calabria e Basilicata si trovano in testa con rispettivamente il 97,2% e il 97,1%. Le regioni che registrano l'incidenza minore sono invece Lombardia e Trentino-Alto Adige, dove i valori si attestano a 90,2% e 91,1%.

Analizzando lo stesso fenomeno nel settore Ateco Q (Figura 4) emerge che nelle regioni del Centro c'è una concentrazione maggiore di strutture sanitarie e assistenziali di piccole dimensioni: in Umbria rappresentano il 91,5%, nelle Marche il 90,8% e nel Lazio il 90,5%. In Basilicata rappresentano l'80,0% ed è la regione con la quota minore, nella vicina Puglia invece sono il 90,3%, testimoniando che la geografia non rappresenta una variabile significativa ai fini dello studio dell'incidenza.

I liberi professionisti ordinistici e non ordinistici

L'articolo approfondisce le differenze all'interno del mondo delle libere professioni, offrendo una lettura comparativa tra le professioni ordinistiche e non ordinistiche¹. Attraverso l'analisi dei microdati delle forze lavoro forniti dall'Istat, emerge un quadro caratterizzato da una significativa eterogeneità tra professioni tradizionali e nuove, a conferma della complessità che contraddistingue il settore. Tra il 2014 e il 2018, si osserva una crescita del comparto, favorita sia dalle professioni consolidate sia da quelle emergenti. Tuttavia, nel 2019, si osservano dinamiche divergenti: le professioni ordinistiche subiscono un rallentamento, mentre le non ordinistiche continuano la loro espansione. L'anno 2020 segna una battuta d'arresto per l'intero comparto a causa della pandemia, ma nel 2021 la ripresa si concentra unicamente sui professionisti non ordinistici. Infine, il 2023 evidenzia una ripresa degli ordinistici, accompagnata da una lieve flessione nel segmento non ordinistico, che si stabilizza comunque su livelli elevati (Figura 1).

Figura 1: Numero di liberi professionisti, divisione in ordinistici e non ordinistici



I dati si riferiscono all'occupazione principale


Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Istat

La Figura 2 evidenzia che, fino al 2018, le due componenti professionali hanno registrato tassi di crescita simili. Successivamente, si osserva una contrazione significativa nel segmento degli ordinistici, che a fine 2022 riporta i livelli occupazionali ai valori del 2013. Al contrario, i non ordinistici raggiungono il loro picco di espansione nel 2021, grazie a una rapida ripresa post-pandemica. Tuttavia, nei due anni successivi, il numero di non ordinistici subisce un lieve calo, stabilizzandosi nel 2023 sui livelli pre pandemici. Nonostante ciò, rispetto al 2013, i non ordinistici registrano un incremento complessivo del 13%, una crescita nettamente superiore rispetto a quella degli ordinistici, che si attesta a un modesto +2% nell'arco dello stesso periodo.

¹ È importante sottolineare che i non ordinistici non coincidono con gli iscritti alla sola Gestione separata di Inps, in quanto chi si dichiara libero professionista può essere iscritto ad altre gestioni, come ad esempio gli agenti di commercio che sono a tutti gli effetti liberi professionisti non ordinistici, ma sono iscritti alla cassa di categoria Enasarco e figurano nella gestione commercianti. Un altro caso speculare sono le professioni sanitarie senza cassa privata che sono iscritte alla gestione separata ma che a tutti gli effetti sono liberi professionisti ordinistici.

Figura 2: Andamento dei liberi professionisti, divisione in ordinistici e non ordinistici

Base 2013=100. Anni 2013-2023.



I dati si riferiscono all'occupazione principale


Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Istat

I due segmenti della libera professione mostrano differenze significative nei settori di attività. Gli ordinistici si concentrano prevalentemente nei settori Ateco delle attività professionali, scientifiche e tecniche (64,7%) e della sanità e assistenza sociale (24,9%). Al contrario, i non ordinistici operano in una gamma più diversificata di ambiti (Figura 3). In particolare, un quarto dei non ordinistici lavora in settori vicini alle professioni liberali tradizionali, seguiti dai professionisti del commercio, che includono agenti e rappresentanti. Un altro 10% si occupa di servizi di informazione e comunicazione, come analisti dati e progettisti software, un settore altamente specializzato che ha registrato una forte crescita (+36% tra il 2013 e il 2023).

La Figura 4 analizza la composizione per età dei liberi professionisti, un indicatore chiave per il futuro del settore. Sebbene l'invecchiamento della popolazione lavorativa riguardi entrambe le componenti, i professionisti over 55 sono meno presenti tra i non ordinistici (28,5% nel 2023) rispetto agli ordinistici (34,9%). Inoltre, tra i non ordinistici, la quota di giovani professionisti (15-34 anni) è rimasta stabile negli ultimi dieci anni, attestandosi attorno al 18%. Per contro, tra gli ordinistici, la componente giovane si è ridotta dal 18,3% del 2013 al 13,4% nel 2023.

Figura 3: Liberi professionisti per Ateco, divisione in ordinistici e non ordinistici

Anno 2023.




I dati si riferiscono all'occupazione principale

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Istat

Figura 4: Composizione dei liberi professionisti per classi d'età, divisione in ordinistici e non ordinistici

Anno 2023.




I dati si riferiscono all'occupazione principale

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Istat

Figura 5: Percentuale di libere professioniste, divisione in ordinistici e non ordinistici

Anno 2023.




I dati si riferiscono all'occupazione principale

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Istat

Nel 2023, in Italia, le donne che esercitano la libera professione rappresentano il 35,3% del totale dei liberi professionisti. La presenza femminile risulta più marcata nelle professioni tradizionali, anche se la piena parità di genere resta un obiettivo ancora lontano. Dal 2013 al 2023, la percentuale di donne tra i professionisti ordinistici è aumentata di quasi tre punti percentuali, passando dal 35,0% al 37,7%. Un incremento significativo si registra anche tra le professioni non ordinistiche, dove la quota femminile è cresciuta dal 25,7% al 31,0%, evidenziando un trend positivo (Figura 5).

Figura 6: Percentuale di liberi professionisti con dipendenti, divisione in ordinistici e non ordinistici

Anno 2023.




I dati si riferiscono all'occupazione principale

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Istat

Nel 2023, la percentuale di professionisti datori di lavoro è pari al 16,2% tra gli ordinistici e al 12,9% tra i non ordinistici (Figura 6). In entrambi i gruppi, tali valori risultano inferiori rispetto al 2013, segno di una riduzione nella quota di liberi professionisti con dipendenti. Tuttavia, considerando i valori assoluti, emerge un aumento significativo del numero di non ordinistici datori di lavoro, grazie alla crescita sostenuta di questo segmento nel corso degli ultimi anni (Figura 7). Questo fenomeno riflette l'espansione delle nuove professioni e la loro capacità di generare opportunità occupazionali in contesti diversificati.

Figura 7: Andamento dei liberi professionisti con dipendenti e variazione rispetto all'anno precedente, divisione in ordinistici e non ordinistici

Anni 2013-2023.




I dati si riferiscono all'occupazione principale

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Istat

Figura 8: Liberi professionisti ogni 1.000 occupati, divisione in ordinistici e non ordinistici

Anno 2023.



I dati si riferiscono all'occupazione principale

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Istat


La distribuzione italiana di ordinistici e non ordinistici è ben visibile dalle mappe rappresentate in Figura 8. Il maggior numero di liberi professionisti ordinistici ogni mille occupati si riscontra in Molise, nel Lazio, in Liguria e in Campania. In generale, si registra un'incidenza superiore nel Mezzogiorno e una minor diffusione nel nord Italia, in particolare nel Nord Est. Se si osservano i liberi professionisti non ordinistici, l'incidenza maggiore si rileva nel Lazio, in Lombardia, in Campania e in Piemonte. La densità minore per i "nuovi" professionisti si riscontra nelle Isole, mentre non risulta esserci una caratterizzazione delle altre ripartizioni.

I redditi dalla Gestione Separata Inps – Professionisti: un confronto tra le province

L'articolo è un approfondimento del Capitolo 8 del IX Rapporto sulle libere professioni in Italia – Anno 2024, focalizzato sull'analisi dei redditi dei liberi professionisti. Si illustrano i dati della Gestione Separata Inps – Professionisti, che interessano in netta prevalenza i liberi professionisti non ordinistici ma comprendono anche una parte di professionisti iscritti a ordini e collegi privi di una propria Cassa previdenziale, quali tecnici sanitari, assistenti sociali, guide alpine e maestri di sci. Le analisi vengono effettuate su scala regionale e provinciale, con un focus particolare sul confronto, di grande attualità, tra i redditi di uomini e donne. Le disparità di genere persistono, con le donne che percepiscono mediamente circa seimila euro in meno rispetto agli uomini. Oltre alla prospettiva di genere, i dati sono analizzati in una dimensione temporale, per offrire un quadro che consenta di confrontare i risultati attuali con quelli di cinque anni fa.

Figura 1: Reddito medio annuo calcolato sulla media annua dei contribuenti della Gestione Separata Inps – Professionisti, divisione per sesso

Anni 2013, 2018 e 2023.




Fonte: elaborazione dell'Osservatorio delle libere professioni su dati Inps

Dalla Figura 1 è possibile osservare i redditi medi annui negli anni 2013, 2018 e 2023, distinti per sesso. Tra il 2013 e il 2018, i redditi sono lievemente diminuiti, sia per gli uomini che per le donne. Nel quinquennio successivo si è registrata una pronta ripresa, con i redditi che nel 2023 hanno superato i valori di inizio periodo, nonostante ci sia stato un calo dei redditi nel 2020, causato dalla crisi economica legata alla pandemia. Analizzando l'andamento diviso per uomini e donne è evidente che il divario di genere sia comune a tutti gli anni considerati. In dieci anni i redditi femminili sono aumentati più di quelli maschili (+5,5% contro +3,7%); ciò ha fatto sì che il *gender pay gap* sia diminuito di circa 200 euro, passando da 6.217 euro nel 2013 a 6.037 euro nel 2023. In particolare, analizzando le variazioni nei due quinquenni distinti, si osserva che il calo registrato nel primo quinquennio riguarda entrambi i sessi: -2,2% per le donne, pari a circa 500 euro, e -2,4% per gli uomini, pari a circa 690 euro. Nonostante durante la pandemia le donne abbiano subito un calo più accentuato, nel secondo quinquennio hanno mostrato la crescita più elevata, pari al +7,9%, mentre il reddito degli uomini è cresciuto negli stessi anni del 6,2%.

Figura 2: Reddito medio annuo calcolato sulla media annua dei contribuenti della Gestione Separata Inps – Professionisti per provincia e variazione 2018-2023

Anni 2018 e 2023.



Fonte: elaborazione dell'Osservatorio delle libere professioni su dati Inps


Analizzando il reddito medio annuo del 2023 a livello provinciale, emerge chiaramente il divario Nord-Sud che caratterizza l'Italia. Nel Nord, i redditi sono mediamente più elevati, mentre nel Mezzogiorno si registrano i redditi più bassi. Questa disparità è confermata dalla classifica provinciale per reddito, in cui tutte le 47 province del Nord Italia occupano le prime 57 posizioni sulle 107 province italiane. La prima provincia del Centro è Firenze, che si posiziona al 37° posto, con un reddito medio di circa 26.700 euro. Nel Mezzogiorno, invece, la provincia con il reddito più elevato è Teramo, che si colloca al 54° posto nella graduatoria nazionale. Bolzano si conferma la provincia con il reddito medio più alto, pari a circa 32.000 euro, seguita da Milano con circa 31.000 euro e da Reggio Emilia, con un reddito medio di quasi 30.500 euro. Queste province occupavano le prime tre posizioni anche nel 2022 e nel 2021, mentre nel 2020, Parma era al terzo posto e Reggio Emilia al quarto. È interessante notare che le province che ospitano le principali città italiane, come Milano, Roma e Napoli, registrano redditi medi superiori rispetto al resto delle province delle rispettive regioni. Questo fenomeno si verifica anche nel Mezzogiorno, dove, ad eccezione di Catanzaro e Palermo, tutti i capoluoghi di regione hanno redditi superiori alla media delle rispettive regioni. Al 107° posto Crotona chiude la classifica, con un reddito medio annuo di circa 21.300 euro.

Negli ultimi cinque anni, la situazione retributiva è migliorata in tutte le province italiane, con una variazione percentuale media dei redditi pari al 6,2%. Tuttavia, l'entità di tali incrementi varia significativamente tra i territori, evidenziando ancora una volta il divario Nord-Sud. Le province del Mezzogiorno registrano gli aumenti percentuali più marcati, un fenomeno attribuibile anche al livello mediamente più basso dei redditi. La provincia con l'incremento più elevato è Teramo, con un aumento del 21,8%, corrispondente a oltre 4.500 euro in termini assoluti. Al contrario, Asti si posiziona come la provincia con l'aumento percentuale più contenuto, pari all'1,2%, equivalente a un incremento di quasi 300 euro in valore assoluto.

La Figura 3 raffigura il reddito medio annuo a livello regionale, diviso per uomini e per donne. Come evidenziato in precedenza, si nota la contrapposizione territoriale tipica del territorio italiano. Nel Nord, i redditi non scendono mai sotto i 26.030 euro della Valle d'Aosta, con il Trentino-Alto Adige in testa alla classifica con un valore di circa 30.000 euro. Nel Centro, i redditi medi variano dai 24.700 ai 26.000 euro. Nel Mezzogiorno, invece, la Basilicata è la regione che registra il reddito medio più alto (23.200 euro), anche se, come visto in Figura 2, in testa alle province si trova Teramo (Abruzzo). In fondo alla classifica si trova la Sicilia, con una media di circa 22.500 euro. È interessante constatare, inoltre, come il reddito medio annuo italiano, pari a circa 27 mila euro, è più vicino alle regioni Settentrionali, cioè le regioni ad alto reddito. Ciò dipende anche dall'incidenza dei professionisti che lavorano in ogni regione: il peso delle regioni del Nord e delle grandi città è maggiore di quello delle regioni meridionali.

Figura 3: Reddito medio annuo calcolato sulla media annua dei contribuenti della Gestione Separata Inps – Professionisti per regione, divisione per sesso


Ordinamento decrescente per reddito totale. In etichetta valore totale. Anno 2023.



Fonte: elaborazione dell'Osservatorio delle libere professioni su dati Inps

Figura 4: Gender pay gap del reddito medio annuo calcolato sulla media annua dei contribuenti della Gestione Separata Inps – Professionisti per regione

Ordinamento per gender pay gap (M-F) 2023 decrescente. In etichetta valore 2023. Anni 2018 e 2023.




Fonte: elaborazione dell'Osservatorio delle libere professioni su dati Inps

Un'altra evidenza che emerge dalla Figura 3, congiuntamente alla Figura 4, è lo squilibrio reddituale di genere: gli uomini in media guadagnano circa seimila euro in più delle donne. Il *gender pay gap* è eterogeneo tra le regioni, ed è molto legato all'ammontare del reddito: le regioni con redditi più consistenti tendono ad avere anche divari più elevati. Infatti, tra i primi quattro posti per *gender pay gap* troviamo le regioni del Nord prime nella classifica reddituale: Trentino-Alto Adige (circa 8.250 euro di gap), Lombardia (7.350 euro), Veneto (7.000 euro) e Emilia-Romagna (6.700 euro). A seguire le altre regioni del Nord (con un divario medio di 6.700 euro circa), poi quelle del Centro (5.500 euro circa) e infine quelle del Mezzogiorno (4.650 euro circa). Da notare il valore della Valle d'Aosta (circa 5.300 euro), che, nonostante sia una regione del Nord, presenta un gap più simile alle regioni del Centro-Sud Italia. Il Lazio presenta un gap inferiore alle altre regioni della ripartizione, con un divario di circa 4.700 euro.

Nonostante i redditi tra il 2018 e il 2023 siano in crescita in tutte le regioni italiane, ciò non si riflette in modo positivo sul *gender pay gap*, che risulta sostanzialmente stabile nel quinquennio. Il divario reddituale risulta in crescita in tutte le regioni eccetto in Lombardia (-125 euro), in Emilia-Romagna (-384 euro), in Piemonte (-475 euro), in Umbria (-135 euro) e nel Lazio (-628 euro). È necessario ricordare che Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna mostrano un'incidenza dei liberi professionisti molto elevata: queste regioni hanno un peso tale da influenzare positivamente il divario di genere reddituale che, altrimenti, risulterebbe in netta crescita. L'aumento maggiore si ha in Valle d'Aosta (+3.087 euro), Molise (+1.942 euro), Basilicata (+1.841 euro) e Trentino-Alto Adige (+1.641 euro). Interessante notare come non ci sia correlazione tra la differenza del *gender pay gap* e la ripartizione territoriale, ovvero l'aumento o la diminuzione del *gender pay gap* non dipende dal divario Nord-Mezzogiorno.

Figura 5: Gender pay gap del reddito medio annuo calcolato sulla media annua dei contribuenti della Gestione Separata Inps – Professionisti per provincia

Valori in €. Anno 2023.



Fonte: elaborazione dell'Osservatorio delle libere professioni su dati Inps

In Figura 5 è proposto il divario reddituale di genere per provincia. Si notano ancora di più le differenze nel territorio, con divari più elevati in province con redditi più elevati – *in primis* Bolzano, in cui gli uomini guadagnano quasi diecimila euro in più rispetto alle donne – e divari meno elevati tendenzialmente al Mezzogiorno, con ultima Palermo, il cui divario reddituale è pari a 3.400 euro. Si nota nella cartina la provincia di Enna, particolarmente in risalto perché, rispetto alle altre province siciliane, ha gap più alto, pari a circa 7.800 euro; Enna si trova all'ottavo posto tra tutte le province italiane.


Le differenze strutturali tra Stati Uniti, Unione europea e Italia

L'articolo intende approfondire il divario economico tra Stati Uniti, Unione europea e Italia esplorando le differenze strutturali tra le tre economie, con un focus particolare sul Pil pro capite, gli investimenti, gli occupati e il contributo dei settori economici al Pil.

La Figura 1 consente di allargare lo sguardo al confronto con gli Stati Uniti e al cambio radicale di scenario intervenuto nel primo quarto di secolo del nuovo millennio. Nel 1995 l'Italia aveva un Pil pro capite di circa 36.000 dollari, sotto di appena quattromila dollari rispetto agli Usa. Sembrava all'epoca – e questo pronostico finì anche in alcuni libri di successo – che potesse esserci all'ordine del giorno il sorpasso dei grandi paesi europei sugli Stati Uniti. Non solo nulla del genere è accaduto, ma nel 2023 il Pil pro capite americano ha raggiunto la cifra record di circa 65 mila dollari pro capite, distanziando l'Italia di ben 22 mila dollari. Come è stato osservato anche nel recente “Rapporto Draghi”, agli inizi del XXI secolo è intervenuta una “grande trasformazione”, interamente trainata dalle innovazioni digitali e dall'esplosione del settore terziario, di cui la prima beneficiaria è stata l'economia statunitense e la prima vittima l'economia europea, e più in particolare il nostro sistema economico, proprio perché più specializzato nei settori industriali tradizionali. Proseguendo nella disamina dei dati riportati in Figura 1, è possibile rilevare come l'Italia non si fosse di fatto mai ripresa dalla grande recessione iniziata nel 2008: negli anni successivi a tale crisi il Pil pro capite (in parità di potere d'acquisto) non era infatti mai risalito ai livelli del 2007. La posizione relativa dell'Italia è andata così notevolmente peggiorando rispetto agli anni Novanta e ai primi anni Duemila, quando gli italiani disponevano di un Pil pro capite vicino a quello degli altri grandi paesi europei e alla media europea; negli ultimi dieci anni, infatti, il valore italiano è inferiore a quello della media europea.

Figura 1: Andamento del Pil pro capite in parità di potere d'acquisto (PPA) in Italia, Unione europea e Stati Uniti.


Valori in \$, anno di riferimento 2015. Anni 1995-2023.



Fonte: elaborazione dell'Osservatorio delle libere professioni su dati Oecd

Figura 2: Andamento degli investimenti medi mensili, esclusi gli investimenti residenziali nell'Unione europea e negli Stati Uniti

Valori % sul Pil. Anni 2000-2023.




Fonte: Rapporto Draghi, "Il futuro della competitività europea" su dati Bei 2024

Una delle principali differenze tra Europa e Stati Uniti riguarda il campo degli investimenti. Dalla Figura 2 si osserva che fino al 2010-2011, gli investimenti europei in ricerca e innovazione superavano quelli statunitensi. Tuttavia, negli anni successivi, le aziende europee hanno destinato alla ricerca, in rapporto al Pil, circa la metà di quanto investito dalle aziende americane. Questo divario è attribuibile agli elevati tassi di investimento delle imprese statunitensi nel settore tecnologico. La disparità nell'innovazione si riflette anche in un differenziale negli investimenti produttivi complessivi tra le due economie, principalmente dovuto a minori investimenti europei in beni materiali TIC, software, banche dati e proprietà intellettuale. Tale dinamica alimenta un ciclo caratterizzato da scarso dinamismo industriale, limitata innovazione, ridotti investimenti e bassa crescita della produttività in Europa.

Tale fenomeno è confermato dalla composizione degli occupati per branca di attività economica rappresentata nella Figura 3. Infatti, considerando il dato statunitense è evidente che la quota di lavoratori del settore terziario – nel quale sono incluse le attività legate alle alte professionalità e all'innovazione tecnologica, come i servizi avanzati alla persona e alle imprese, la ricerca scientifica, lo sviluppo di tecnologie avanzate e la gestione delle informazioni digitali – era già elevata nel 2003 (75,9%). Nello stesso periodo in Italia e nell'Unione europea il valore era molto più contenuto, rispettivamente 63,5% e 66,6%, con un divario di circa 10-13 punti percentuali. Ad oggi, il dato italiano ed europeo non raggiunge ancora quello americano di vent'anni fa, che nel frattempo è salito al 79,0%. In Italia, la quota di occupati nel settore terziario si ferma al 69,5%, restando distante di circa 10 punti percentuali dal dato statunitense, mentre la media europea si avvicina maggiormente, raggiungendo il 73,8%. Considerando invece la percentuale di occupati nel settore industriale, questa diminuisce in tutti e tre i territori analizzati; e seppur negli Stati Uniti la riduzione è meno intensa che in Italia e nell'Unione europea, il dato statunitense è sempre di 10 punti percentuali inferiore a quello italiano e di circa 3-4 punti a quello europeo. Infatti, se nel 2023 la quota di occupati nell'industria in Italia e in Europa è rispettivamente pari al 27,2% e al 22,1%, negli Stati Uniti è pari al 19,6%.

Figura 3: Composizione degli occupati per branca di attività economica in Italia, Unione europea e Stati Uniti

Anni 1993, 2003, 2013 e 2023.



Fonte: elaborazione dell'Osservatorio delle libere professioni su dati Oecd e Ilo

Per esaminare più nel dettaglio il fenomeno, la Tabella 1 mostra la composizione del valore aggiunto e degli occupati per settore economico in Italia, nell'Unione Europea e negli Stati Uniti, con riferimento agli anni 2011 e 2023, evidenziando le trasformazioni avvenute nel periodo analizzato. Durante questi anni, è proseguito il processo di ricomposizione occupazionale verso il settore terziario, una tendenza comune, seppur con intensità differenti, a tutte le economie avanzate. In particolare, l'occupazione nei settori primario e secondario ha registrato una lieve diminuzione, mentre quella nei servizi è aumentata.

Tale crescita ha interessato sia il cosiddetto terziario avanzato, che comprende i settori Ateco come “Servizi di informazione e comunicazione” (J), “Attività finanziarie e assicurative” (K), “Attività immobiliari” (L) e “Attività professionali, scientifiche e tecniche” (M), sia i servizi tradizionali.

Tabella 1: Composizione degli occupati e del valore aggiunto per branca di attività economica e differenza 2023-2011 in Italia, Unione europea e Stati Uniti

Anni 2011 e 2023*

	Occupati			Valore aggiunto		
	2011	2023	Diff. 2023-2011	2011	2023	Diff. 2023-2011
Italia	100,0%	100,0%	-	100,0%	100,0%	-
<i>Agricoltura, silvicoltura e pesca</i>	3,7%	3,6%	-0,1	2,2%	1,9%	-0,3
<i>Industria</i>	28,3%	26,6%	-1,7	24,7%	24,2%	-0,5
<i>Servizi</i>	68,0%	69,8%	1,7	73,1%	73,8%	0,7
<i>Terziario avanzato</i>	12,0%	13,3%	1,3	31,9%	33,2%	1,3
<i>Terziario tradizionale</i>	56,0%	56,5%	0,5	41,2%	40,6%	-0,6
Unione europea	100,0%	100,0%	-	100,0%	100,0%	-
<i>Agricoltura, silvicoltura e pesca</i>	5,6%	3,5%	-2,0	1,8%	1,6%	-0,2
<i>Industria</i>	25,9%	24,2%	-1,7	26,0%	24,8%	-1,2
<i>Servizi</i>	68,5%	72,3%	3,8	72,2%	73,6%	1,4
<i>Terziario avanzato</i>	11,2%	13,5%	2,3	30,6%	33,7%	3,1
<i>Terziario tradizionale</i>	57,3%	58,8%	1,5	41,6%	39,8%	-1,7
Stati Uniti	100,0%	100,0%	-	100,0%	100,0%	-
<i>Agricoltura, silvicoltura e pesca</i>	1,6%	1,4%	-0,2%	1,2%	1,0%	-0,2%
<i>Industria</i>	18,2%	18,4%	0,2%	20,1%	18,5%	-1,6%
<i>Servizi</i>	80,2%	80,1%	0,0%	78,6%	80,5%	1,8%
<i>Terziario avanzato</i>	15,3%	17,0%	1,7%	33,4%	36,2%	2,8%
<i>Terziario tradizionale</i>	64,8%	63,1%	-1,7%	45,2%	44,2%	-1,0%

*I dati degli Stati Uniti del 2023 si riferiscono all'anno 2022

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Eurostat e Oecd

Confrontando la composizione settoriale dell'occupazione e del Pil nei due anni analizzati, emergono alcune evidenze significative. Nei settori primario e terziario tradizionale, il contributo al Pil è inferiore rispetto alla quota di forza lavoro impiegata, mentre il terziario avanzato genera un Pil significativamente superiore rispetto al suo peso occupazionale. Al contrario, la quota di Pil prodotta dall'industria risulta generalmente in linea con il contributo occupazionale del settore. Questo confronto fornisce indicazioni preliminari, anche se semplificate, sulla diversa produttività dei settori: più elevata nel terziario avanzato e più bassa nell'agricoltura e nei servizi tradizionali. Tuttavia, tali osservazioni non considerano elementi rilevanti come il numero di ore lavorate o la diffusione del part-time nei diversi settori. L'analisi evidenzia che il processo di terziarizzazione economica è legato a una crescita del Pil, soprattutto in presenza di un'espansione del terziario avanzato. Negli Stati Uniti, caratterizzati da un elevato livello di terziarizzazione, il terziario avanzato ha guadagnato 1,7 punti percentuali in termini di occupazione e 2,8 punti in termini di Pil. Al contrario, in Italia la transizione verso il terziario avanzato è stata più contenuta, con un incremento occupazionale di 1,3 punti e un aumento equivalente del Pil. Nel complesso, la quota di occupati in tutto il settore terziario in Italia resta al di sotto del 70%, evidenziando un ritardo rispetto alla media europea e agli Stati Uniti. Nel settore industriale italiano, la produttività ha mostrato segnali di miglioramento: il calo della quota di PIL è stato meno marcato rispetto alla riduzione dell'occupazione. Questo indica una dinamica positiva, pur evidenziando il ruolo ancora significativo dell'industria nel contesto nazionale.

Alta formazione in Europa e Italia: giovani, Stem e università telematiche


L'articolo è un approfondimento del Capitolo 2 del IX Rapporto sulle libere professioni in Italia – Anno 2024, dedicato al tema della formazione in Europa e in Italia. In particolar modo, si studieranno i livelli di alta formazione fra i giovani, la diffusione delle discipline di area Stem (*Science, Technology, Engineering e Mathematics*) e il ruolo delle università telematiche.

Per fornire un quadro più completo della situazione, funzionale all'analisi sull'istruzione terziaria, ha senso soffermarsi prima sul tema della dispersione scolastica, vale a dire la percentuale di giovani fra i 18 e i 24 anni che hanno conseguito al massimo un titolo d'istruzione secondaria inferiore (scuola media) e non risultano più in formazione. In Figura 1 si nota come i livelli di dispersione scolastica nei diversi paesi dell'Unione europea, per quanto in diminuzione rispetto al passato, risultino comunque elevati ed allarmanti soprattutto in determinati casi e in riferimento alla popolazione maschile. Si rilevano infatti importanti differenze di genere e, nello specifico, in tutti i paesi ad eccezione della Romania, i giovani europei risultano più propensi ad abbandonare gli studi rispetto alle giovani. Dal confronto fra il dato italiano e quello degli altri stati membri dell'Unione europea si evince come la situazione nel nostro paese circa il fenomeno della dispersione scolastica sia fra le più gravi. Per quel che concerne il totale della popolazione fra il 18 e i 24 anni, infatti, fanno peggio dell'Italia solo Ungheria (11,6%), Germania (12,8%), Spagna (13,7%) e Romania (16,6%); inoltre, il valore europeo (9,5%) è inferiore di 1,0 pp rispetto al dato italiano.

Per quanto riguarda invece il livello di dispersione scolastica per sesso, in Italia questo risulta pari al 13,1% per i maschi e al 7,6% per le femmine, con un gap di 5,5 punti percentuali, il più alto registrato. Nell'Unione europea i rispettivi valori di riferimento sono: 11,3% e 7,7%, e il gap è di 3,6 pp. Per quanto, dunque, la dispersione scolastica in Italia rappresenti un problema sia per la popolazione maschile che per quella femminile, risulta evidente come il pessimo posizionamento complessivo del paese rispetto a tale fenomeno dipenda soprattutto dagli alti livelli che si registrano fra i maschi.

Figura 1: Dispersione scolastica nell'Unione europea e nei singoli paesi*, divisione per sesso

Dispersione scolastica post istruzione secondaria inferiore nella fascia d'età 18-24 anni. Valori %. Ordinamento per valore totale decrescente. Anno 2023.



*Dati disponibili solo per il totale e per i maschi per il Lussemburgo

Fonte: elaborazione dell'Osservatorio delle libere professioni su dati Eurostat

Alla diminuzione, per quanto ancora insufficiente, della dispersione scolastica fra i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 24 anni si accompagna l'aumento della quota di 25-34enni con istruzione terziaria. Nella Tabella 1 si evidenzia che, nonostante la significativa crescita del numero di laureati negli ultimi anni, l'Italia rimane uno dei paesi europei con il più basso tasso di giovani con un livello di istruzione elevato. Con una quota del 30,6%, l'Italia supera soltanto Ungheria e Romania, registrando un divario di 12,5 punti percentuali rispetto alla media europea. La posizione arretrata dell'Italia è determinata in larga parte da una struttura di offerta formativa terziaria fortemente sbilanciata su percorsi accademici di lunga durata. Se si guarda infatti al dato disaggregato per tipologia di istruzione è possibile osservare innanzitutto la quasi totale assenza di percorsi terziari brevi extra-accademici: solo lo 0,2% degli italiani fra i 25 e i 34 anni possiede in titolo di istruzione ottenuto dopo aver seguito gli ITS o IFTS, corsi tecnici di specializzazione post diploma a durata biennale. Le lauree di primo livello detengono una quota inferiore a quella delle lauree specialistiche (12,8% *versus* 17,2%) e testimoniano, a distanza di anni, l'insuccesso della riforma del "3+2": le lauree triennali non hanno infatti mai acquisito una piena legittimazione, prova ne è il fatto che la maggior parte degli studenti prosegue con la specialistica. Questo comporta tempi lunghi specialmente nei casi in cui la laurea triennale non viene raggiunta in tempi utili a iscriversi immediatamente al successivo corso di specializzazione. Il confronto con due dei paesi che detengono i maggiori livelli di istruzione terziaria – Irlanda e Svezia – appare a questo proposito illuminante: questi due paesi, che negli ultimi vent'anni hanno incrementato i livelli di istruzione terziaria di oltre 20 punti percentuali, derivano la loro ottima *performance* prevalentemente da percorsi brevi (lauree di primo livello e formazione terziaria breve di tipo non accademico). Anche in Spagna e Francia – che vantano quote di giovani con istruzione terziaria superiori al 50% – appare molto diffusa la formazione tecnico superiore a ciclo breve: rispettivamente il 15,7% e il 12,1% dei 25-34enni dispone di questo titolo di studio.

Tabella 1: Percentuale di popolazione tra i 25 e i 34 anni con istruzione terziaria nell'Unione europea (25 paesi) e nei singoli paesi, per tipologia di istruzione terziaria

Valori %. Ordinamento decrescente per totale istruzione terziaria. Anno 2023.


	Istruzione terziaria ciclo breve	Laurea di primo livello o equivalente	Laurea di secondo livello o equivalente	Dottorato di ricerca o equivalente	Totale istruzione terziaria
Irlanda	2,4	41,3	18,5	1,2	63,4
Lussemburgo	4,4	17,9	35,9	-	59,8
Lituania	-	41,8	15,5	0,1	57,4
Norvegia	14,4	25,1	17,1	-	57,0
Paesi Bassi	1,3	30,1	22,2	1,0	54,5
Svezia	10,7	25,1	17,2	1,0	54,1
Spagna	15,7	17,8	17,9	0,5	52,0
Francia	12,1	14,2	24,8	0,8	51,9
Belgio	0,9	27,4	20,8	0,9	50,0
Danimarca	4,9	22,7	20,8	0,6	49,0
Polonia	-	13,9	32,0	0,4	46,3
Lettonia	7,2	24,4	13,1	0,4	45,1
Grecia	0,1	32,4	11,6	0,4	44,5
Ue (25 paesi)	5,0	21,2	19,7	0,6	44,2
Austria	15,4	13,1	14,6	0,5	43,5
Estonia	-	25,4	17,5	0,6	43,5
Slovenia	6,4	21,5	12,3	0,9	41,1
Portogallo	0,9	24,2	15,5	-	40,9
Slovacchia	-	7,7	31,1	0,8	39,8
Finlandia	-	24,6	14,0	0,4	39,1
Germania	0,3	22,2	15,0	1,0	38,5
Repubblica Ceca	0,1	13,0	20,4	0,3	33,7
Italia	0,2	12,8	17,2	0,4	30,6
Ungheria	1,5	9,7	17,9	0,3	29,4
Romania	-	-	-	-	22,5

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Oecd

L'aumento dell'alta istruzione è tangibile, ma non sempre accompagnato da variazioni significative della quota di laureati in materie scientifiche, tecniche e tecnologiche, cosiddette Stem (*Science, Technology, Engineering e Mathematics*): ambito di alte professionalità, a cui, negli ultimi anni, è stata rivolta una crescente attenzione a livello globale in seguito alla nascita e allo sviluppo di nuove professioni. La Figura 2 riporta, per l'Unione europea e per i singoli paesi, la percentuale di lauree Stem sul totale degli studenti laureati nel 2022, suddivisa a sua volta nei diversi gruppi disciplinari. Nell'Ue il contributo ammonta al 26,5%: nello specifico prevale la componente "Ingegneria, manifattura e costruzioni" (14,7%) seguita dalle "Scienze naturali, matematica e statistica" (7,3%) e dalle "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione" (4,5%). Risaltano in questa classifica le posizioni di Germania, Austria e Francia, che si caratterizzano per un indice di specializzazione nelle materie Stem superiore al 30%. In Germania in particolare oltre un laureato su tre (35,9%) ha ottenuto un titolo di studio in area Stem nel 2022. L'Italia si pone qualche punto al di sotto della media europea: le lauree del 2022 afferenti alle discipline Stem costituiscono infatti il 23,4% del totale. La situazione italiana si caratterizza in particolare per una quota di laureati in "Ingegneria, manifattura e costruzioni" (14,2%) e "Scienze naturali, matematica e statistica" (7,7%) in linea con la media europea e, di contro, per una percentuale molto bassa di laureati in "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione", che costituiscono solo l'1,5% del totale, il dato più basso registrato tra tutti i paesi europei. Il gruppo di laureati in "Ingegneria, manifattura e costruzioni" prevale sulle altre discipline Stem in tutti i contesti nazionali. La quota di lauree in "Scienze naturali, matematica e statistica" risulta particolarmente alta in Francia, interessando il 12,7% dei laureati totali: una quota quasi doppia rispetto a quella che si riscontra mediamente negli altri paesi europei.

Figura 2: Quota di laureati in materie Stem sul totale dei laureati in Unione europea e nei singoli paesi, divisione per gruppo disciplinare

Valori %. Ordinamento decrescente per laureati Stem. Anno 2022.




Fonte: elaborazione dell'Osservatorio delle libere professioni su dati Eurostat

L’ambito di studio risulta un aspetto di notevole rilevanza anche per quel che concerne la decisione sull’ateneo in cui studiare. In Italia sono sempre di più, infatti, i giovani che scelgono di “migrare” verso altre regioni per seguire un percorso di studi specifico, o perché inesistente nella loro regione o semplicemente meglio strutturato altrove. L’opzione di trasferirsi per motivi di studio non è tuttavia sempre percorribile, infatti un’ulteriore criticità che grava sull’accesso all’istruzione terziaria nel nostro paese è la scarsa disponibilità di alloggi riservati agli studenti fuori sede e i costi elevati degli stessi. È presumibile che da queste criticità scaturisca il boom delle iscrizioni alle università telematiche registrato negli ultimi anni e che configuri una sorta di strategia adattiva sempre più diffusa tra le famiglie e gli studenti universitari italiani. La prima parte della Figura 3 mostra come nell’anno accademico 2004-2005 il fenomeno risultasse pressoché inesistente – il numero di iscritti alle università telematiche superava di poco le mille unità e la loro incidenza sul totale degli studenti era appena dello 0,1% – mentre nel più recente 2023-2024 si contano oltre 270 mila iscrizioni annue, pari al 14,0% degli iscritti totali. Tale tendenza, pur essendosi affermata già prima del 2019, ha visto un’accelerazione a seguito della pandemia da Covid-19, che ha comportato un utilizzo sempre più diffuso di strumenti digitali che favoriscono l’apprendimento da remoto. Le università telematiche sembrano caratterizzarsi soprattutto per un buon indice di produttività: a fronte di una quota di iscritti pari al 14,0% esse hanno infatti contribuito per ben il 16,4% in termini di laureati al 2023 (seconda parte della Figura 3), indicando una minore dispersione e una maggiore efficienza rispetto ai percorsi tradizionali. Se si osserva inoltre la quota di laureati per livello di istruzione terziaria, è possibile notare come questa sia superiore nel caso dei percorsi triennali (18,0% nel 2023) piuttosto che in quelli magistrali (14,3% nel 2023). Tale dato appare di notevole rilevanza in relazione al sopracitato problema della carenza di giovani laureati italiani in percorsi universitari di breve durata; le università telematiche potrebbero dunque rappresentare un importante strumento per contrastare questa carenza.

Figura 3: Numero e percentuale di iscritti e laureati presso le università telematiche, divisione dei laureati per livello di istruzione terziaria


Anni 2004-2024.



Fonte: elaborazione dell’Osservatorio delle libere professioni su dati Mur

Figura 4: Percentuale di laureati per area disciplinare e per gruppo disciplinare di area Stem, divisione per tipo di ateneo

Anno 2023.



Fonte: elaborazione dell'Osservatorio delle libere professioni su dati MUR

Se da un lato le università telematiche potrebbero configurarsi come una valida alternativa ai percorsi più tradizionali per la risoluzione della problematica relativa alla bassa quota di laureati triennali, dall'altro non riuscirebbero a sanare il *gap* esistente con gli altri paesi europei in termini di laureati di area Stem. Dal grafico a sinistra della Figura 4 emerge chiaramente che la percentuale di laureati nel settore Stem è significativamente più alta negli atenei tradizionali (28,8%) rispetto a quelli telematici (12,3%). Al contrario, negli atenei telematici si registra una netta prevalenza di lauree nell'ambito economico-giuridico-sociale, con una quota del 48,2%. Scendendo nel dettaglio dei gruppi disciplinari che compongono l'area Stem (grafico a destra della Figura 4) si nota come la differenza fra atenei tradizionali e telematici sia particolarmente marcata soprattutto nel gruppo scientifico (9,6% contro 2,2%) e in quello di "Ingegneria industriale e Informatica" (13,6% contro 7,1%). Molto meno netto è lo scarto nel caso dei laureati in architettura e ingegneria civile (3,9% contro 2,9%); resta criticamente bassa la quota di lauree nel gruppo "Informatica e Tecnologie ICT", pari all'1,8% nelle università tradizionali e quasi nulla (0,2%) in quelle telematiche.

L'attività normativa e regolamentare sui liberi professionisti: Ddl Intelligenza Artificiale; D. lgs. "Disposizioni integrative e correttive e concordato preventivo"; Decreto di adeguamento del Fondo di solidarietà per le attività professionali; Riconoscimento qualifiche professionali, dati e tendenze 2022; Piano strutturale di bilancio di medio termine; D. lgs "Irpef-Ires"; Legge di Bilancio 2025; D. lgs. Correttivo Codice appalti – a cura dell'Ufficio Studi di Confprofessioni

1. Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 – c.d. "Coesione"

Il Consiglio dei ministri n. 78, del 23 aprile 2024, ha approvato il disegno di legge recante "*Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale*" attraverso il quale vengono stabiliti dei criteri regolatori che hanno la finalità di riequilibrare il rapporto tra le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e i rischi legati al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo o al loro impiego dannoso. Inoltre, vengono introdotte norme di principio e disposizioni di settore che, da un lato, promuovono l'utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale e, dall'altro, forniscono soluzioni per la gestione del rischio. Il disegno di legge non si sovrappone al Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, ma ne accompagna il quadro regolatorio in quegli spazi propri del diritto interno.

Le norme intervengono in cinque ambiti: la strategia nazionale, le autorità nazionali, le **azioni di promozione**, la **tutela del diritto di autore**, le **sanzioni penali**. Si prevede, inoltre, una **delega al governo** per adeguare l'ordinamento nazionale al Regolamento UE in materie come l'alfabetizzazione dei cittadini in materia di IA (sia nei percorsi scolastici che in quelli universitari) e la **formazione** da parte degli ordini professionali per **professionisti** e operatori. La delega riguarda anche il riordino in materia penale per adeguare reati e sanzioni all'uso illecito dei sistemi di IA.

Confprofessioni è stata chiamata due volte dal Parlamento a partecipare al ciclo di audizioni sul testo predisposto dal Governo: dapprima il 27 giugno 2024, in sede consultiva, presso la Commissione Giustizia del Senato e, successivamente, il 26 settembre 2024, in sede referente, presso le Commissioni riunite Ambiente e Lavoro del Senato. Nel corso delle audizioni è stata preliminarmente condivisa l'impostazione di fondo del disegno di legge che predilige una **visione antropocentrica** dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale – esclusivamente come supporto per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro umano – mirando a garantire la vigilanza sui rischi economici e sociali, nonché sull'impatto in ordine ai diritti fondamentali.

Il mondo dei liberi professionisti, che Confprofessioni rappresenta, ha compreso sin da subito i grandi vantaggi e l'impatto, potenzialmente dirompente, che le nuove tecnologie potranno avere sul tessuto sociale ed economico del nostro Paese, anche in termini di efficienza e sostenibilità. Le libere professioni sono un comparto che deve essere **sostenuto in questa delicata fase di transizione digitale**: il settore potrebbe essere uno dei più colpiti dalle trasformazioni indotte dall'avvento dell'IA, sia sul piano dell'esecuzione delle prestazioni professionali che sul fronte dell'organizzazione e gestione degli studi.

Successivamente la Confederazione ha concentrato il proprio intervento sulle disposizioni contenute nel testo, che impattano maggiormente sul mondo delle libere professioni.

In primo luogo, è stato esaminato l'articolo 12 recante **disposizioni in materia di professioni intellettuali**, il quale coglie con precisione il problema centrale derivante dall'implementazione dell'IA nella professione intellettuale, vale a dire il suo **potenziale impatto sulla personalità della prestazione professionale, ma anche sull'etica e sulla deontologia del libero professionista**. Confprofessioni ha ribadito che la personalità della prestazione – sancita dall'art. 2232 c.c. – è un **principio fondamentale della relazione tra professionista e cliente**, che rappresenta la spina dorsale della nostra identità. Per

tale ragione, è stato apprezzato il testo dell'art. 12, comma 1, nella parte in cui dispone che *“l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è consentito esclusivamente per esercitare attività strumentali e di supporto all'attività professionale”*. Tuttavia, è stato segnalato che **si debbano delineare più chiaramente i contorni delle suddette attività strumentali e le responsabilità sancite dall'art. 2232 c.c.**, ove, nella seconda parte dell'art. 12, comma 1, si dispone, genericamente, la *“prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera”*. **Il concetto di prevalenza necessita, quindi, di una più precisa definizione.**

Con riferimento all'articolo 22 del disegno di legge, il quale contiene una **delega al Governo** per l'adozione di uno o più decreti legislativi che adeguino la normativa nazionale al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio UE del 2024 – c.d. “AI Act”, è stata apprezzata la celerità con la quale l'ordinamento nazionale intende adeguarsi alla normativa europea. Confprofessioni si è poi soffermata sulle disposizioni stabilite dal comma 2, lettera c) della delega al governo, che impattano maggiormente sul settore professionale.

L'articolo stabilisce che gli ordini professionali possano **prevedere percorsi di alfabetizzazione e formazione dedicati ai professionisti** e agli operatori del settore di competenza, sull'uso dei sistemi di intelligenza artificiale. È **certamente apprezzabile la previsione di percorsi formativi dedicati ai professionisti**; allo stesso tempo si ritiene che la formazione professionale **non possa essere rimessa ad una competenza dei soli ordini professionali**. Il regolamento di delegificazione in materia di professioni regolamentate (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137), **sancisce il principio del pluralismo** stabilendo che *“I corsi di formazione possono essere organizzati..., oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi”*. Pertanto, riteniamo che il dettato normativo della legge debba allinearsi al **principio del pluralismo** sancito dal D.P.R. n. 137 del 2012, e debba essere riformulato, prevedendo che, oltre agli ordini, **i percorsi di formazione professionale possano essere svolti anche dalle associazioni private e dagli enti di formazione accreditati.**

Sempre l'art. 22, comma 2, lettera c), prevede la possibilità di una **modulazione dell'equo compenso sulla base dei rischi e delle responsabilità** connessi all'uso dell'intelligenza artificiale da parte del professionista. La legge in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (l. 21 aprile 2023, n. 49) è **in una delicata fase di prima applicazione** e i suoi principi non risultano ancora cristallizzati nel nostro ordinamento. La possibilità di modulazione dell'equo compenso sulla base dei rischi e delle responsabilità connessi all'uso dell'intelligenza artificiale da parte del professionista prevista dalla legge delega rischia di **rendere incerto il processo di attuazione della legge sull'equo compenso, rimettendola a valutazioni giudiziali discrezionali** più di quanto non sia già in questa fase. Inoltre, la formulazione “aperta” della norma presta il fianco alla possibilità di una totale disapplicazione della disciplina e delle tutele previste dalla legge sull'equo compenso per le attività collegate all'uso dell'intelligenza artificiale, rivelandosi negativa per i liberi professionisti. Pertanto, l'inciso normativo relativo alla modulabilità dell'equo compenso dovrebbe essere espunto dal testo della delega.

Infine, la Confederazione ha ritenuto assai **opportuna la scelta del Governo di istituire, presso il Ministero del Lavoro, un Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro (Art. 11)**, al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo.

L'Osservatorio potrà costituire un **importante tavolo di confronto permanente tra le parti sociali, il Governo, le imprese, i professionisti e le altre realtà del mondo produttivo**, per monitorare l'impatto dell'intelligenza artificiale sulle trasformazioni del mondo del lavoro, anche al fine di poter valutare “in corso d'opera” specifiche modifiche e correzioni, con l'obiettivo sia di tutelare i lavoratori che di salvaguardare la competitività delle imprese e del nostro sistema economico.

È importante che Confprofessioni possa **partecipare ai lavori dell'Osservatorio in qualità di maggiori rappresentanti del comparto libero professionale**. Il patrimonio di competenze e l'articolazione capillare del mondo associativo professionale potranno certamente portare un contributo costruttivo all'Osservatorio sull'Intelligenza Artificiale.

In conclusione, sono state ribadite le straordinarie opportunità di crescita e sviluppo che le nuove tecnologie potranno apportare alle attività professionali, nella direzione di studi e ambienti di lavoro sempre più avanzati, connessi, interdisciplinari, efficaci nella risposta alle domande degli utenti. Il settore degli studi professionali è per tradizione restio ad effettuare investimenti nello sviluppo delle infrastrutture tecnologiche, anche a causa delle dimensioni spesso circoscritte degli studi e per la difficoltà ad attingere a finanziamenti. Pertanto, la trasformazione produttiva indotta dall'avvento delle IA dovrà essere accompagnata da **politiche pubbliche lungimiranti**, orientate alla crescita del settore attraverso strumenti che incentivino lo sviluppo dimensionale e infrastrutturale, anche in chiave multidisciplinare, delle piccole realtà professionali.

2. D. lgs. recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale” (A.G. n. 170)

Il 20 giugno 2024 il Consiglio dei ministri n. 86 ha approvato, in esame preliminare, lo Schema di decreto legislativo recante “*Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale*”, che costituisce un ulteriore tassello dell'attuazione della legge di delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111).

Il 9 luglio Confprofessioni ha partecipato al ciclo di audizioni sullo schema di decreto, presso le commissioni riunite “Finanze”, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Nel corso dell'Audizione la Confederazione ha preliminarmente sollecitato l'approvazione definitiva del **decreto di attuazione della revisione del regime impositivo dei redditi**, allo scopo di rimuovere uno dei principali ostacoli alla crescita e allo sviluppo dell'intero comparto dei servizi professionali.

Successivamente è stato analizzato il contenuto del provvedimento oggetto dell'audizione, il quale introduce una serie di integrazioni e correzioni a tre diversi decreti legislativi, attuativi della delega fiscale, con l'obiettivo di **semplificare** alcune procedure nell'ottica di favorire sempre di più l'adempimento spontaneo dei contribuenti. In particolare, risultano rilevanti le modifiche in materia di **razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari** (Art. 2) e in materia di **concordato preventivo biennale** (Art. 3). Quest'ultimo rappresenta un istituto potenzialmente fondamentale per la buona riuscita della riforma fiscale, soprattutto in termini di semplificazione e *compliance* per tutti i soggetti coinvolti.

Il concordato preventivo biennale è un istituto che potrebbe virtualmente avere un forte impatto sui professionisti, sia come possibili beneficiari diretti della misura, che per il ruolo di intermediari. Commercialisti e Consulenti del lavoro, infatti, saranno chiamati ad assistere contribuenti e imprese, in particolare nella valutazione della convenienza della proposta concordataria elaborata dall'Amministrazione finanziaria.

Entrando nel merito delle modifiche contenute nel decreto sono stati segnalati alcuni possibili miglioramenti al testo e soluzioni applicative.

Modifiche alla disciplina degli adempimenti tributari (Art. 2)

In via generale, Confprofessioni ha condiviso la *ratio* delle misure, in quanto sostiene da sempre che la semplificazione degli adempimenti tributari sia fondamentale per aumentare la competitività delle imprese italiane.

Le modifiche proposte dall'articolo 2 sono essenzialmente volte a riscrivere il calendario fiscale. In merito è stato **osservato che sarebbe opportuno rivedere fin da ora e a regime i termini per il versamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi, evitando così il consueto ricorso alle "proroghe dell'ultimo minuto"**.

Per quanto riguarda il calendario fiscale, la Confederazione ha da tempo richiesto una riforma organica che – superando la prassi della continua variazione di termini e scadenze – definisca a regime il calendario degli obblighi di versamento e dichiarativi, anche anticipando le scadenze rispetto a quelle attualmente vigenti. Presupposto essenziale è la definizione di un termine ultimo e perentorio, fissato al 31 dicembre di ciascun anno solare, per porre in essere qualsiasi integrazione o modifica atta a incidere sulle dichiarazioni dei redditi dell'anno in scadenza a tale data. In tal modo, gli addetti ai lavori (*software house*, professionisti e contribuenti) alla data del primo gennaio di ciascun anno avranno a disposizione il materiale necessario (normativa, tracciati, scadenze, ecc.) per poter predisporre ed elaborare i dichiarativi nei termini previsti. Nel caso in cui l'Amministrazione Finanziaria rendesse disponibili in ritardo i modelli dichiarativi, dovrebbe essere previsto un automatico slittamento dei termini per l'effettuazione dei relativi versamenti e la presentazione delle corrispondenti dichiarazioni.

Modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale (Art. 3)

L'articolo 3 del decreto apporta alcune modifiche al d. lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 recante "*Disciplina del Concordato preventivo biennale*". La lettera d) dell'articolo 3 del decreto provvede a escludere dai valori considerabili ai fini dell'individuazione del reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività professionale. **La Confederazione ha condiviso l'impianto generale della disposizione**, evidenziando, tuttavia, alcune **perplessità in merito al disposto della successiva lettera e), in cui viene previsto che ai fini del computo del reddito concordatario non debbano essere considerate le perdite su crediti**. Le attività professionali e imprenditoriali, purtroppo, sono caratterizzate dal rischio di inadempimento nella liquidazione dei corrispettivi delle prestazioni rese: non considerare tale rischio penalizzerà verosimilmente i contribuenti che intendono aderire al concordato, generando un incremento del reddito proposto dall'Agenzia delle entrate ai fini del perfezionamento dell'accordo.

In relazione al **computo degli acconti delle imposte sui redditi e dell'IRAP relativamente al primo periodo d'imposta di adesione al concordato (2024)**, è stato rilevato come il **meccanismo proposto sia eccessivamente farraginoso** e segni una linea diametralmente opposta a quella della semplificazione e della sburocratizzazione perseguita in altri provvedimenti del processo di riforma fiscale in atto. In merito è stato **proposto di regolare le maggiori imposte dovute a seguito di adesione al concordato esclusivamente in sede di saldo**, confermando il calcolo degli acconti per il 2024 secondo le regole ordinarie.

Infine, sono state segnalate **alcune criticità relative all'accesso all'istituto del concordato preventivo biennale da parte dei professionisti**.

In primo luogo, è stato rilevato che tra le circostanze eccezionali che determinano la cessazione degli effetti del concordato nel corso del biennio non sono contemplate **né la grave malattia né l'infortunio né la gravidanza del contribuente** che ha aderito alla proposta. **A nostro avviso tale limitazione costituisce un importante disincentivo all'adesione all'istituto concordatario**, soprattutto con

riferimento ai soggetti più “deboli”, ovvero quei contribuenti che svolgono la propria attività in strutture prive di autonoma organizzazione.

In secondo luogo, considerando che l’accesso al concordato preventivo biennale è riservato ai contribuenti che applicano gli Isa e a quelli che utilizzano il regime forfettario, occorre rilevare che alcuni modelli Isa non contemplano lo svolgimento di attività professionali in forma di impresa. Di conseguenza, quando l’attività viene svolta attraverso società tra professionisti (Stp), costituite in forma di società di capitali o cooperativa, il suddetto Isa non risulta applicabile. A tali soggetti, quindi, viene **irragionevolmente preclusa la possibilità di accedere, a parità di condizioni, all’istituto concordatario**, in contraddizione, peraltro, con uno degli obiettivi della riforma fiscale, ossia **favorire l’aggregazione professionale**.

3. Ammortizzatori sociali negli studi: pubblicato il decreto di adeguamento del Fondo di solidarietà per le attività professionali, ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015

Nella Gazzetta Ufficiale n. 159, del 9 luglio 2024, è stato pubblicato il **decreto interministeriale 21 maggio 2024 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze**, con cui è stato adeguato il **Fondo di Solidarietà Bilaterale per le Attività Professionali alla Legge di bilancio 2022** (legge 30 dicembre 2021, n. 234). L’Accordo di adeguamento del Fondo di solidarietà è stato sottoscritto da **Confprofessioni, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs il 27 dicembre 2022** sulla base delle disposizioni contenute nella legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234/2021) e del decreto-legge n. 4/2022, convertito in legge 28 marzo 2022 n. 25.

Nell’Accordo di adeguamento sottoscritto il 27 dicembre 2022, concordemente alla legge di Bilancio 2022, è stato stabilito un **allargamento della platea ai dipendenti del settore delle attività professionali che occupano almeno un dipendente** con l’obiettivo di garantire tutele ad una platea sempre più ampia di lavoratori delle attività professionali, indipendentemente dalla soglia numerica dei dipendenti occupati.

In seguito all’approvazione del decreto interministeriale 21 maggio 2024, tutti i datori di lavoro del settore (anche con un numero di dipendenti inferiore a 3) rientreranno, pertanto, nel novero dei soggetti tutelati dallo stesso e non saranno più destinatari della disciplina del FIS.

Le nuove aliquote

Tra le novità della disciplina vi sono altresì le **nuove aliquote contributive**, ripartite per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore, dello 0,50% per gli studi che occupano fino a 5 dipendenti, dello 0,80% per quelli da 5 a 15 e dell’1,0% per quelli oltre i 15 dipendenti. Destinatari delle prestazioni del Fondo sono i **lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, che abbiano maturato almeno trenta giorni di anzianità lavorativa**, anche non continuativi.

A decorrere dal **1° gennaio 2025** è stato previsto un meccanismo di riduzione dell’aliquota contributiva ordinaria in misura pari al **40%** a favore dei datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a **5 dipendenti** e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno **24 mesi** a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.

Le prestazioni

Per quanto riguarda le prestazioni, il Fondo provvede all’erogazione di un **assegno di integrazione salariale** a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per una durata massima di 26 settimane per le causali ordinarie e/o straordinarie in

un biennio mobile. Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di quindici dipendenti è previsto un ulteriore intervento, limitatamente alle causali di cui all'articolo 21 comma 1 del d.lgs. 148/2015 (riorganizzazione aziendale, crisi aziendale ad esclusione dei casi di cessazione dell'attività produttiva, contratto di solidarietà). In tali ipotesi, la durata massima sarà pari a 24 mesi (anche continuativi) nel caso di riorganizzazione aziendale, 12 mesi (anche continuativi) per la causale crisi aziendale ed infine 24 mesi (anche continuativi) nel caso di contratto di solidarietà.

Politiche attive

Nell'ambito dell'Accordo di adeguamento è centrale il coinvolgimento della **bilateralità di settore** nel proporre eventuali **percorsi di riqualificazione e politica attiva** ai lavoratori e datori di lavoro coinvolti.

Le parti hanno previsto un incontro periodico ogni 12 mesi dalla data di emanazione del Decreto di recepimento dell'accordo per valutare eventuali adeguamenti della contribuzione e delle prestazioni in relazione all'andamento del Fondo.

Si attendono ora le indicazioni attuative ed operative dell'Inps per conoscere le modalità concrete di contribuzione e richiesta delle prestazioni.

4. Inps – Fondo solidarietà bilaterale attività professionali: nuove indicazioni

L'Inps, con il [messaggio 19 luglio 2024, n. 2651](#), ha fornito indicazioni sull'applicazione del **Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali**.

I lavoratori destinatari delle tutele garantite dal Fondo **includono tutti gli assunti** con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato, con l'esclusione dei dirigenti.

Tra i destinatari delle tutele del Fondo **sono compresi anche i lavoratori a domicilio**. Pertanto, anche i **datori di lavoro** che occupano mediamente **fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento**, **precedentemente esclusi** dall'ambito di applicazione del Fondo, possono **presentare domande di assegno di integrazione salariale**, per le **causali ordinarie e straordinarie** previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa decorrenti dal **9 luglio 2024**.

5. DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI – Riconoscimento qualifiche professionali, dati e tendenze 2022

Sono state quasi seimila le richieste di **riconoscimento di qualifiche professionali** presentate alle autorità italiane nel corso del 2022, poco meno della metà hanno ottenuto un esito positivo. Gran parte delle richieste (oltre il 59%) provengono dalla Romania e la professione più richiesta è stata di gran lunga l'insegnante di scuola secondaria.

È quanto emerge dai dati forniti dalle autorità competenti ed inseriti dal [Dipartimento nel Database delle professioni regolamentate della Commissione europea](#) che riguardano il **diritto di stabilimento**, ovvero la libertà, garantita ai cittadini europei, di stabilirsi in uno Stato membro diverso dal proprio per esercitarvi la propria professione.

Nel 2022, l'Italia ha visto un elevato numero di richieste di riconoscimento delle qualifiche professionali, con ben **5.868** istanze presentate. Di queste, quasi la metà (46,9%) ha ottenuto un esito positivo, portando a **2.755 nuove "abilitazioni"**.

Una parte significativa delle domande presentate, pari al 49% (2.873 casi), è stata classificata nelle cosiddette "decisioni neutre", comprendenti istanze ancora in fase di valutazione, richiedenti che stanno completando il tirocinio di adattamento e decisioni contro le quali è stato presentato ricorso. Il totale delle decisioni con risposte negative ammonta a soli 240 casi, circa il 4% del totale.

Il grafico della **geografia della mobilità** evidenzia la provenienza delle domande di riconoscimento. Spiccano due paesi, la **Romania** con **3.482** casi e la **Spagna** (**971**). Il dato non implica necessariamente che la nazionalità del richiedente coincida con il paese da cui proviene la richiesta: molti professionisti che hanno presentato alle autorità italiane domanda di riconoscimento del proprio titolo conseguito in Italia non sono cittadini romeni o spagnoli.

I dati riguardano le domande presentate per esercitare l'attività in Italia su base permanente e coprono tutte le professioni regolamentate includendo sia le decisioni positive (approvazioni) che le negative (rifiuti).

Il 54 % delle domande presentate nel 2022 riguarda la professione di **insegnante di scuola secondaria**. Le professioni mediche (medici, infermieri, fisioterapisti e dentisti) raccolgono complessivamente un numero considerevole di richieste (circa duemila), ma è un dato che rimane ben al di sotto rispetto a quello degli insegnanti di scuola secondaria (3.169).

ALTRE INFORMAZIONI

Il riconoscimento delle qualifiche professionali tra Stati membri dell'Unione Europea è regolamentato dalla Direttiva 2005/36/CE che disciplina i casi in cui un cittadino europeo voglia esercitare la professione per la quale è qualificato, in un paese diverso da quello in cui ha ottenuto la qualifica professionale.

I sistemi di riconoscimento previsti dalla Direttiva sono tre:

- Il “**sistema generale**” che prevede il confronto tra il percorso formativo-professionale conseguito in un altro Stato membro con quello italiano; in caso di differenze sostanziali, il richiedente è tenuto ad integrare le differenze riscontrate con una “misura compensativa” (tirocinio di adattamento, oppure, prova attitudinale, generalmente a scelta del richiedente).
- Il **riconoscimento automatico** della qualifica in base all'esperienza professionale, che riguarda le sole professioni elencate nell'allegato IV della Direttiva, per le quali l'accesso e/o l'esercizio in Italia è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali (ad esempio: autoriparatore, impiantista, estetista, acconciatore e accompagnatore turistico).
- Il **riconoscimento automatico per le professioni settoriali**: medico e medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e dentista specialista, veterinario, farmacista e architetto. In questo caso, per i titoli inseriti nell'allegato V della direttiva, il riconoscimento avviene senza la preventiva verifica della formazione.

La Direttiva riconosce, quindi, a tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e della Svizzera la possibilità di esercitare una professione regolamentata in Italia. Presso il Dipartimento per gli Affari Europei opera il Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, il quale assicura ai cittadini e ai centri di assistenza degli altri Stati membri informazioni utili sul riconoscimento delle qualifiche professionali, ai fini dello stabilimento o dell'esercizio temporaneo e occasionale della professione, e sulla legislazione italiana che disciplina le professioni e il loro esercizio.

6. Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 (Doc. CCXXXII, n. 1)

Il 3 ottobre 2024 Confprofessioni ha partecipato al ciclo di audizioni presso le Commissioni riunite “Bilancio” della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, sul “Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029”.

Nell'ambito dell'Audizione la Confederazione ha innanzitutto sottolineato come il sostegno alle aggregazioni tra imprese costituisca una priorità per la politica industriale nazionale: la frammentazione del tessuto imprenditoriale rappresenta, infatti, il principale freno alla crescita economica. Di primaria importanza, altresì, è il supporto alla transizione digitale, ambientale ed energetica, verso un modello di produzione maggiormente sostenibile. Sarebbe, inoltre, fondamentale procedere **all'approvazione del "Codice unico degli incentivi"**, rappresentando un *corpus* organico di regole di riferimento tanto per i decisori pubblici, quanto per gli operatori economici (imprese e professionisti).

Positiva la previsione del Piano che assicura, entro il 2026, l'adozione di una Legge quadro per le Pmi volta a "facilitare l'aggregazione, il passaggio generazionale e l'accesso al credito". Si tratta di misure di sviluppo fondamentali per una categoria di imprese che, come è noto, costituiscono l'ossatura del nostro sistema produttivo.

In merito all'attuazione della riforma fiscale (l. delega 9 agosto 2023, n. 111), Confprofessioni ha evidenziato che il mantenimento delle promesse contenute nell'articolo 5 della legge delega da parte del Governo – *in primis*, adeguamento del modello Irpef ad un sistema ad aliquota unica e razionalizzazione del sistema delle detrazioni e dei crediti d'imposta - è assolutamente fondamentale. I provvedimenti di attuazione della riforma, ed in particolare le misure sull'Irpef, non hanno, infatti, affrontato le carenze strutturali derivanti dalla mancata equità orizzontale del modello vigente.

Con riferimento al concordato preventivo biennale (CPB), istituito nato per favorire la *compliance* dei contribuenti, la Confederazione ha rilevato come la previsione di "liste selettive" per chi non aderisce al concordato sia contraria allo stesso spirito dello strumento concordatario, che nasce come una opportunità per il contribuente e non certamente per punire o penalizzare chi dichiara correttamente il proprio reddito.

Durante l'audizione Confprofessioni ha condiviso sia la centralità che il Governo intende attribuire al **sostegno dei salari medio-bassi, sia la decisione di confermare e rendere strutturale gli effetti del cuneo fiscale e contributivo sui redditi da lavoro dipendente fino a 35 mila euro, con l'accorpamento delle aliquote Irpef su tre scaglioni** già in vigore quest'anno. Tuttavia, ha parimenti considerato che il taglio del cuneo contributivo rappresenta una misura particolarmente esosa per la fiscalità generale, e che non garantisce un incremento effettivo della produttività da parte delle imprese. In ottica di medio/lungo periodo, tale obiettivo potrebbe essere più efficacemente raggiunto concentrando selettivamente le risorse disponibili sui soggetti realmente "meritevoli", ovvero sulle imprese che mettono in atto processi di aggregazione e su quelle che investono in ricerca e sviluppo e in beni strumentali che garantiscono il miglioramento dei processi produttivi.

Confprofessioni ha inoltre posto in evidenza come, con riferimento specifico al comparto delle libere professioni, resti aperta e scottante la piaga della carenza di un compiuto sistema di *welfare* che tuteli, in particolare, i professionisti senza cassa, iscritti alla Gestione separata Inps, il cui sistema di protezione resta ampiamente deficitario per quanto attiene a numerose coperture e tutele che sono, invece, garantite a lavoratori iscritti ad altre gestioni previdenziali. Per far fronte alle evidenti carenze del nostro sistema dovrebbe, quindi, essere intrapresa con coraggio la strada del rafforzamento di un *welfare* per i lavoratori autonomi.

In tale ottica, sarebbe opportuno porre in essere una serie di **interventi normativi al fine di equiparare le garanzie di welfare tra lavoratori.**

7. Disegno di legge recante: “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”

Il 23 ottobre 2024 Confprofessioni ha partecipato al ciclo di audizioni presso la Commissione I^a “Affari Costituzionali” del Senato della Repubblica sul disegno di legge recante: “*Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese*” (AS 1184).

La Confederazione ha espresso grande soddisfazione per l’invito a partecipare all’Audizione, dal momento che i professionisti italiani si confrontano quotidianamente con gli oneri burocratici gravanti su cittadini ed imprese, rappresentando così un osservatorio trasparente (in virtù dei vincoli deontologici stabiliti dagli ordinamenti professionali) e privilegiato per l’individuazione delle principali criticità presenti nei diversi settori merceologici. Sono state, quindi, identificate le direttrici attorno alle quali dovrebbero concentrarsi le azioni e le misure legislative volte a colmare l’attuale “*spread amministrativo*”, ovvero:

- digitalizzazione estesa della produzione normativa e dei servizi inerenti al rapporto tra PA, imprese e cittadini, soprattutto attraverso l’interoperabilità delle banche dati pubbliche;
- standardizzazione dei procedimenti e della modulistica;
- riorganizzazione delle competenze e riduzione del numero di Enti pubblici coinvolti nei medesimi procedimenti e/o adempimenti;

Al contempo, è stata evidenziata la necessità di garantire maggiore **chiarezza, semplicità, omogeneità** nella formulazione delle norme legislative e regolamentari, al fine di renderne il contenuto inequivocabile e di facile attuazione. Tali elementi possono, infatti, incidere negativamente sullo svolgimento delle procedure di asseverazione (delle quali si occupano i professionisti per semplificare il rilascio di atti e provvedimenti amministrativi!) e, soprattutto, sulla realizzazione delle attività all’interno dei cantieri edili: i professionisti dell’area tecnica (in primis, ingegneri, architetti, geometri) segnalano da tempo notevoli criticità nell’applicazione di una normativa ormai stratificata su più livelli (dal nazionale al comunale) ed oggetto di interpretazioni non univoche da parte degli Uffici tecnici degli enti locali.

Sulla base di tali premesse, è stato preliminarmente evidenziato apprezzamento per l’iniziativa assunta dal Governo con il ddl “semplificazione normativa”, che prevede l’emanazione di una **legge annuale sulla semplificazione e una delega per la digitalizzazione della produzione normativa**; pari interesse è stato sottolineato per la riduzione (stabilita dall’art. 1 del ddl) da 12 a 6 mesi del termine entro il quale può essere annullato d’ufficio il provvedimento amministrativo illegittimo ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

Successivamente è stato posto il *focus* su alcune specifiche disposizioni contenute nel ddl, proponendo modifiche e nuovi spunti per l’attuazione di ulteriori misure di semplificazione, che vengono, di seguito, sinteticamente riportate.

Semplificazioni in materia di ingresso dei lavoratori stranieri in Italia (Art. 9)

L’art. 9 del disegno di legge riconosce la possibilità alle **organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale** (firmatarie del Protocollo di intesa recentemente rinnovato e sottoscritto dal Ministero del Lavoro in data 30 settembre 2024) di avvalersi delle rispettive articolazioni territoriali, ai fini del completamento della **c.d. procedura semplificata** per l’ingresso dei lavoratori stranieri in Italia. Confprofessioni ha condiviso l’obiettivo di semplificazione perseguito dalla norma, che permette ora alle organizzazioni datoriali di operare la verifica dei requisiti (quali, capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, e tipo di attività svolta) delle imprese che richiedono manodopera straniera, attraverso una procedura alternativa

rispetto a quella dell'asseverazione, affidata esclusivamente a professionisti iscritti in appositi albi (consulenti del lavoro, avvocati e commercialisti). Al contempo, ha però evidenziato che le due procedure andrebbero armonizzate mediante un'ulteriore revisione dei requisiti di accesso alla procedura semplificata, al fine di raggiungere una platea più ampia di soggetti di rappresentanza, che includa, ad esempio, anche i professionisti. È stata altresì richiesta la produzione di un chiarimento sull'alternatività delle due procedure e l'introduzione di meccanismi premiali per le domande di ingresso di lavoratori stranieri provviste di asseverazione prodotta da parte dei professionisti.

Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta (Art.12)

L'art. 12 del ddl modifica il disposto degli artt. 49-58 c.c., **dimezzando i termini per la proposizione della domanda giudiziale per la dichiarazione di assenza e di morte presunta** da parte del Tribunale. Sul piano teleologico, l'intervento è stato pienamente condiviso dalla Confederazione, considerando i termini stabiliti dalla disciplina previgente eccessivamente prolungati e desueti, in virtù dei mezzi attualmente a disposizione delle forze dell'Ordine per il ritrovamento e/o il riconoscimento dei soggetti scomparsi.

Sono stati, al contempo, segnalati alcuni profili della normativa codicistica che potrebbero essere oggetto di ulteriori modifiche e novità. In primo luogo, Confprofessioni ha segnalato la necessità di intervenire sul comma 2 dell'art. 58 c.c., prevedendo un dimezzamento dei termini anche nell'ipotesi di presentazione della domanda giudiziale per la dichiarazione di morte presunta relativa a **soggetti minori**.

Al contempo, è stata altresì sottolineata l'esigenza di revisionare gli artt. 57-66 c.c., che nell'attuale riformulazione regolamentano in maniera poco accurata gli **effetti patrimoniali** legati al sopravvenuto accertamento della morte sulla successione dello scomparso, dell'assente e del morto presunto. Sulla stessa linea, andrebbero revisionati gli aspetti legati alla data di apertura della successione e alla decorrenza dei termini per l'esercizio dei diritti da parte dei successori.

Semplificazioni in materia di agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni (Art.15)

Nel nostro ordinamento, il diritto delle successioni dei legittimari è divenuto in parte anacronistico, non tenendo adeguatamente conto del mutamento in corso all'interno della sfera dei rapporti familiari.

Da questo punto di vista, Confprofessioni ha condiviso la ratio alla base della modifica della disciplina dell'azione di restituzione (artt. 561 e 563 c.c.), che il Legislatore si propone di operare mediante l'art. 15 del ddl: l'intento è, infatti, quello di **agevolare la circolazione dei beni provenienti da donazioni tipiche** (stabilizzandone gli effetti nei confronti dei terzi con una adeguata pubblicità) e di **favorire l'accesso dei beneficiari al credito ipotecario**, senza compromettere i diritti che la legge riserva ai legittimari.

Ad ogni modo, secondo la Confederazione sarebbe stata necessaria una soluzione normativa **più incisiva, fondata su una revisione sostanziale dell'istituto della successione necessaria**, ovvero sulla "trasformazione" del legittimario da erede necessario (titolare di un diritto "alla legittima in natura") a mero creditore (titolare di un diritto di credito, la c.d. "legittima in valore"). Tale modifica, esplicita dettagliatamente nel corso dell'audizione, semplificherebbe sia l'esercizio dei diritti da parte del legittimario, sia l'adempimento dei propri obblighi verso quest'ultimo da parte del donatario, e garantirebbe una notevole riduzione del contenzioso.

Ulteriore proposta di semplificazione in materia di adeguamento alle normative di prevenzione incendi

È stata, infine, proposta una possibile misura di semplificazione per **l'adeguamento della normativa in materia di prevenzione incendi** (D.P.R. 151/2011), che non prevede ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. La soluzione prospettata da Confprofessioni consentirebbe ai soggetti titolari di attività

pubbliche (quali, ad esempio, i dirigenti scolastici per le scuole o i dirigenti sanitari per gli ospedali) di adeguare finalmente le proprie strutture alle normative antincendio. Un'operazione che i dirigenti pubblici non riescono, spesso, a portare a termine per mancanza di disponibilità economiche e che li costringe a far proseguire le attività produttive in assenza delle adeguate certificazioni/autorizzazioni (es. la SCIA), esponendoli peraltro a rischi e sanzioni.

La semplificazione proposta, come sottolineato a più riprese dalla Confederazione, consentirebbe ai comandi dei Vigili del Fuoco di rilasciare il “certificato di prevenzione incendi” anche su aree parziali delle attività o dei fabbricati. In questo modo, sarebbe, ad esempio, possibile operare la ristrutturazione di una sola ala di un ospedale, adeguandola così alla normativa di prevenzione incendi, anche qualora il fabbricato non sia catastalmente indipendente. Inoltre, tale soluzione semplificherebbe il lavoro dei professionisti (*in primis*, ingegneri, architetti e geometri) a cui viene affidato il concreto adempimento delle pratiche necessarie alla realizzazione dei lavori.

8. D. lgs. recante “Revisione del regime impositivo dei redditi” (A.G. n. 218)

Il 29 ottobre 2024 Confprofessioni ha partecipato al ciclo di audizioni presso la 6^a Commissione “Finanze e Tesoro” del Senato della Repubblica, sullo Schema di decreto legislativo recante: “*Revisione del regime impositivo dei redditi?*” (A.G. n. 218).

Nel corso dell'Audizione la Confederazione ha evidenziato la necessità di **perseguire il principio di equità orizzontale in maniera più incisiva**: il nostro sistema tributario, così come delineato dalla riforma, continua a sottoporre i lavoratori subordinati e autonomi ad un differente prelievo fiscale, non riducendo le differenze già esistenti tra le due categorie nelle classi di reddito più basse.

Al contempo, è stata espressa grande **soddisfazione sul fronte dell'attuazione del principio di neutralità fiscale relativo alle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali** (comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti), delineata nell'ambito del nuovo art. 177-bis (denominato “Operazioni straordinarie e attività professionali”) del Tuir (in linea con l'art. art. 5, co. 1, lett. f) della delega fiscale). Tale intervento era stato da tempo auspicato da Confprofessioni, mirando a contrastare il problema delle ridotte dimensioni delle attività professionali italiane, in relazione al numero dei professionisti occupati negli studi ed alle risorse finanziarie disponibili per interventi di sviluppo infrastrutturale e dei servizi. Incentivando le operazioni di aggregazione delle attività professionali, viene, infatti, agevolata la diffusione del modello societario delle Stp (Società tra professionisti, introdotto con l. 183/2011), che costituisce uno **strumento indispensabile per assicurare solidità, multidisciplinarietà e dinamicità ai professionisti italiani** sul mercato europeo dei servizi professionali. L'esercizio della libera professione in forma aggregata, rispetto all'ipotesi tradizionale dello studio individuale o associato, può portare con sé innumerevoli vantaggi, quali la crescita del fatturato pro capite, una miglior conciliazione vita-lavoro e la possibilità di superare con successo le sfide della duplice transizione ecologica e digitale.

Dopo aver espresso grande apprezzamento per l'introduzione del nuovo art. 177-bis, la Confederazione ha colto l'occasione per esplicitare alcune proposte di intervento in relazione alla disciplina delle Stp, con l'obiettivo di agevolare ulteriormente lo sviluppo dimensionale delle attività professionali. In particolare, è stato suggerito l'ampliamento delle possibilità di azione dei soci di capitale non professionisti; l'armonizzazione della nuova disciplina fiscale in materia di aggregazioni e riorganizzazioni con il regime impositivo della “Flat tax”; l'introduzione di incentivi per la costituzione di nuove società tra giovani professionisti (*young Stp*) nelle fasi di *start-up*; la revisione del regime previdenziale a cui sono assoggettati i professionisti che hanno costituito una Stp, evitando la duplicazione del contributo previdenziale integrativo.

9. Disegno di legge di bilancio per il 2025 (AC 2112-bis)

Nel mese di novembre 2024 Confprofessioni ha preso parte alle consultazioni sul disegno di legge di bilancio per il 2025. In particolare, il 4 novembre 2024 ha partecipato al ciclo di audizioni presso le Commissioni congiunte 5^a della Camera dei Deputati e 5^a del Senato della Repubblica, mentre il 13 novembre ha partecipato, a Palazzo Chigi, al tavolo tra Governo e parti sociali.

Partendo dagli **interventi per la crescita** Confprofessioni ha sottolineato l'importanza del sostegno al consolidamento delle imprese, al rientro degli stabilimenti delocalizzati, allo sviluppo delle filiere strategiche, all'adeguamento tecnologico dell'industria.

Il mondo delle professioni guarda con attenzione al nuovo sistema degli incentivi che **dovrà includere strumenti di sostegno al settore dei servizi professionali**: anche il comparto delle professioni è infatti chiamato all'impegnativo passaggio verso l'aggregazione e l'imprenditorialità, ed è pienamente coinvolto nella duplice transizione digitale ed ecologica.

La Confederazione ha ribadito dunque la necessità di procedere alla pubblicazione dei decreti interministeriali di attuazione di "Autoimpiego Centro-Nord" e "Resto al Sud 2.0" (di cui agli artt. 17-18 della l. 4 luglio 2024, n. 95 c.d. "decreto Coesione"), che rappresentano misure di assoluto interesse per il settore degli studi professionali, favorendo l'avviamento di nuove attività di lavoro autonomo e contribuendo a contrastare la tendenza all'abbandono della libera professione.

In materia di lavoro, il complesso degli interventi sulla riduzione del cuneo fiscale e sugli incentivi alle assunzioni previsti dalla legge di bilancio per il 2025 è stato definito sicuramente positivo.

I criteri di accesso a taluni strumenti avrebbero potuto, tuttavia, essere oggetto di revisione, al fine di estenderne ulteriormente gli ambiti di applicazione. Con riferimento, ad esempio, al c.d. *bonus donne* il requisito dell'assenza di un impiego retribuito da almeno sei mesi in capo alla lavoratrice limita eccessivamente la platea delle destinatarie, considerando che è necessaria la contemporanea sussistenza del presupposto della residenza nella zona Zes, che costituisce, già di per sé, una situazione di svantaggio visti i dati relativi all'occupazione delle donne nel Mezzogiorno.

Confprofessioni ha inoltre affermato che, in ottica di medio e lungo periodo, andrebbero concentrate selettivamente le risorse disponibili sui soggetti realmente meritevoli, ovvero sulle imprese che mettono in atto processi di aggregazione e su quelle che investono in ricerca e sviluppo e in beni strumentali volti al miglioramento dei processi produttivi.

La Confederazione ritiene apprezzabile che la manovra (art. 67 e 68, comma 5) confermi, per gli anni 2025, 2026 e 2027, sia l'applicazione dell'aliquota Irpef ridotta al 5% sui premi di risultato, sia l'innalzamento della soglia di esenzione fiscale per i *fringe benefit*, che l'art. 51 co. 3 del Tuir fissata ordinariamente a 258,23 euro. Tale disposizione dovrebbe, comunque, essere oggetto di un ulteriore intervento correttivo che elimini la previsione secondo cui il superamento dei limiti di esenzione previsti per i *fringe benefit* comporti l'assoggettamento ad imposizione fiscale dell'intero valore erogato dal datore di lavoro in favore dei propri lavoratori. A tal proposito, è stato suggerito di considerare come reddito imponibile solamente il valore eccedente la soglia dei *fringe benefit*, non facendo decadere per intero il beneficio fiscale.

Fisco: Accorpamento strutturale delle aliquote Irpef e revisione delle detrazioni (riforma fiscale ed equità orizzontale)

Il disegno di legge di bilancio per il 2025 rappresenta anche un tassello nell'attuazione della delega fiscale, rendendo strutturale l'accorpamento su tre scaglioni delle aliquote Irpef e revisionando il sistema delle detrazioni fiscali attraverso un meccanismo basato su due indicatori: il reddito e il moltiplicatore parametrato alla situazione familiare del contribuente.

In merito alla **stabilizzazione delle tre aliquote Irpef**, la Confederazione ha sottolineato il suo assoluto apprezzamento. La riduzione delle imposte per i redditi medio-bassi consente, infatti, di rafforzare nelle buste paga l'effetto del taglio del cuneo fiscale, sostenendo i salari delle fasce più deboli della popolazione.

È stata, inoltre, giudicata positivamente l'intenzione, anticipata dal Governo, di **proseguire il percorso di riduzione delle aliquote Irpef** attraverso un ulteriore intervento sullo scaglione intermedio: una misura che garantirebbe la diminuzione della pressione fiscale sulle famiglie e sul ceto medio, uscito anch'esso indebolito e impoverito dall'inflazione degli ultimi due anni.

Con riferimento al **concordato preventivo biennale**, si è segnalata una **situazione di incertezza**, a danno dei contribuenti e degli operatori del settore, che ha certamente ridimensionato l'adesione all'istituto concordatario. I professionisti hanno infatti riscontrato notevoli difficoltà nel comunicare correttamente alla clientela la disciplina del Cpb. Un'operazione assolutamente necessaria per consentire ai contribuenti una serena valutazione e decisione in merito all'adesione all'istituto concordatario.

Confprofessioni ha infine evidenziato le **carenze inerenti all'equità orizzontale del modello vigente**. Come più volte segnalato, permangono differenze considerevoli nell'ammontare delle imposte pagate, a parità di reddito prodotto, da lavoratori dipendenti e autonomi, a danno di questi ultimi.

Le criticità sulla sanità pubblica

Sul fronte della sanità pubblica, che costituisce un capitolo centrale della manovra, la Confederazione ha rimarcato **l'assenza di risorse per la medicina convenzionata**. In particolare, è stato rilevato come la manovra destini cospicue risorse a vantaggio di specializzazioni poco richieste (Art. 59), ignorando così la necessità di colmare **l'ingiustificato divario tra la borsa di studio riconosciuta agli specializzandi e quella riconosciuta ai medici in formazione in medicina generale**.

Da questo punto di vista, la Confederazione ha suggerito che per invertire la rotta occorrerebbe **aumentare l'importo della borsa per la formazione specifica in medicina generale e trasformare il corso di formazione in specializzazione universitaria** (laddove, attualmente, l'Italia è uno dei pochi Paesi europei a non avere uno specifico percorso accademico per l'accesso alla professione di medico di medicina generale).

Parallelamente, andrebbe stabilito un collegamento efficiente tra la formazione teorica e quella pratica, rendendo **strutturale per tutti i tirocinanti la formazione-lavoro negli studi dei medici di famiglia**, e definendo percorsi formativi in collaborazione con le Università per la formazione teorico-pratica in tema di rapporto ospedale-territorio.

Misure di welfare a sostegno della natalità e della famiglia

Confprofessioni ha condiviso la scelta di sostenere economicamente le famiglie appartenenti alle classi di reddito medio-basse, in considerazione delle ingenti spese che devono essere generalmente sostenute in prossimità della nascita o dell'adozione dei figli. Tali previsioni sono, inoltre, dirette alla generalità dei lavoratori, evitando così di acuire ulteriormente il gap di tutele esistente tra l'area del lavoro subordinato e quella del lavoro autonomo.

La manovra ha riservato uno spazio anche ad altri interventi di carattere *welfaristico* che la Confederazione ha ritenuto di estremo interesse per il settore degli studi professionali, mirando a stimolare l'occupazione delle lavoratrici dipendenti ed una più equa ripartizione degli oneri familiari.

In questo senso, l'art. 35 del disegno di legge dispone il finanziamento di un esonero parziale dal pagamento della contribuzione a carico delle lavoratrici subordinate o autonome, che siano madri di due o più figli e titolari di reddito imponibile ai fini previdenziali inferiore a 40.000 euro su base annua. Si

tratta di un intervento di sicuro interesse per il comparto libero-professionale essendo destinato anche alle lavoratrici autonome.

È stato al contempo espresso grande apprezzamento per le modifiche apportate alla disciplina **dell'indennità per il congedo parentale usufruito dai lavoratori dipendenti** nell'arco dei primi 6 anni di vita del figlio.

Sul punto, Confprofessioni ha evidenziato come la manovra abbia destinato cospicue risorse per il miglioramento delle tutele riservate ai lavoratori subordinati, **senza però riservare alcuna copertura per il potenziamento delle misure di welfare riconosciute ai professionisti, ed in particolare a quelli iscritti alla Gestione separata Inps**, già largamente deficitarie rispetto a quelle garantite ai lavoratori aderenti ad altre gestioni previdenziali.

Infine, in linea con i più recenti indirizzi dell'Unione Europea in tema di universalità dei sistemi di *welfare* (e in particolare con la Raccomandazione Ue sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi, adottata nel 2018) e con alcuni degli obiettivi espressi nel presente disegno di legge, Confprofessioni ha definito prioritari gli interventi di sostegno alla natalità, ai nuclei familiari con figli e al *work-life balance*.

10. MINISTERO DELL'ECONOMIA – Rinvio termine per versamento secondo acconto imposte sui redditi

Nel quadro dei lavori per la conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede, per i **titolari di partita Iva** che nell'anno precedente abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, la proroga al **16 gennaio 2025** del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre. La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail). I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.

11. MINISTERO DEL LAVORO – Pubblicato il decreto Fondo Nuove Competenze

Con la pubblicazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 10 ottobre 2024 parte la terza edizione del **Fondo Nuove Competenze (Fnc), finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro e favorire nuova occupazione.**

Per raggiungere questo obiettivo sono stanziati **730 milioni di euro** del Programma Nazionale "Giovani, donne e lavoro", cofinanziato dal FSE+, a cui potranno essere aggiunte risorse del Programma Operativo Complementare "Sistemi di politiche attive per l'occupazione", dei programmi operativi nazionali e regionali di FSE+ oltre che, per finalità specifiche, del fondo per la formazione e il sostegno al reddito previsto dalla legge Biagi (D.lgs. n. 276/2003).

Queste somme finanziano in parte il costo orario dei lavoratori impegnati in percorsi formativi e novità di questa edizione del Fnc, dei disoccupati già preselezionati dall'azienda per la successiva assunzione.

12. MINISTERO DELL'ECONOMIA – Concordato preventivo biennale, c'è tempo fino al 12 dicembre

Sono stati riaperti i termini per il **concordato preventivo biennale**. I contribuenti Isa che, pur avendo i requisiti, non avevano aderito al concordato, potranno dunque usufruire di un'ulteriore finestra che si chiude il 12 dicembre 2024 (decreto legge n. 167/2024).

Il Concordato consente per due anni di pagare le tasse sulla base di una proposta formulata dall'Agenzia delle entrate, coerente con i dati contenuti nelle banche dati a disposizione dell'Amministrazione finanziaria e i redditi dichiarati dal contribuente.

13. D. lgs recante: “Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” (A.G. n. 226)

Il Consiglio dei ministri n. 101 del 21 ottobre 2024, ha approvato, in esame preliminare, lo Schema di decreto legislativo recante: “*Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”. Il testo è frutto di una consultazione pubblica che il Mit ha promosso nel luglio 2024 e che ha coinvolto 94 *stakeholders*, di cui 77 operatori privati e 17 soggetti pubblici, che hanno presentato circa 630 contributi.

Il provvedimento mira a fornire chiarimenti in merito ai dubbi interpretativi emersi, in sede applicativa, dopo il primo anno di vita del nuovo Codice, introducendo alcune correzioni a sostegno degli investimenti pubblici, con un *focus* su dieci macro-temi principali, tra cui **equo compenso**, tutele lavoristiche, digitalizzazione, e revisione prezzi: si tratta, in molti casi, di esigenze rilevanti anche per il comparto professionale, espresse a più riprese nei mesi scorsi.

Confprofessioni, attraverso le proprie associazioni dell'area tecnica, ha seguito con estrema attenzione l'evoluzione della disciplina del Codice dei contratti pubblici e ha preso parte – con le altre parti sociali e associazioni interessate – alle riunioni del Tavolo tecnico di consultazione sul nuovo Codice degli appalti. Ha altresì partecipato alla “consultazione digitale”, inviando il proprio contributo di idee e proposte.

Inoltre, il 9 settembre 2024 la Confederazione è stata invitata a prendere parte al ciclo di audizioni nell'ambito della discussione sulle risoluzioni n. 7-00220 Mazzetti, 7-00229 Manes, 7-00234 Santillo e 7-00247 Milani, recanti “*Iniziativa normative volte ad apportare modifiche al Codice dei contratti pubblici, concernenti lo svolgimento delle procedure di affidamento, la revisione dei prezzi e l'esecuzione degli appalti*”.

Infine, il 3 dicembre ha partecipato al ciclo di audizioni sullo schema di decreto correttivo del Codice degli appalti, presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati.

Nel corso dell'Audizione la Confederazione, pur condividendo l'obiettivo del provvedimento di introdurre alcune correzioni a sostegno degli investimenti pubblici, razionalizzando e semplificando la disciplina del Codice, ha segnalato alcuni profili meritevoli di approfondimento, sia per garantire la qualità del progetto durante tutte le sue fasi, sia per assicurare la doverosa dignità del lavoro dei professionisti tecnici, il cui ruolo in questo ambito è determinante, sebbene troppo spesso marginalizzato.

Confprofessioni ha concentrato il proprio intervento sul tema **dell'equo compenso delle prestazioni professionali rese nell'ambito dei contratti pubblici**. La Confederazione ha ribadito che non sarebbe servito alcun intervento chiarificatore in quanto la formulazione dell'art. 8 del Codice – secondo cui, salvo casi eccezionali, «la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso» – offre una risposta chiara ed univoca ai dubbi emersi circa l'applicabilità della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese nell'ambito di appalti pubblici. La formulazione è tanto più esplicita se letta in coordinamento con la legge sull'equo compenso (l. 49/2023), la quale afferma

espressamente la sua piena applicabilità alle pubbliche amministrazioni. Il quadro normativo vigente fa dunque propendere per **la piena applicabilità delle garanzie dell'equo compenso anche ai contratti pubblici**.

Tuttavia, l'ANAC in uno dei suoi più recenti pareri ha escluso, in linea di massima, che i contratti pubblici siano inquadrabili come rapporti connotati da asimmetria tra contraente e professionista, escludendoli pertanto dalla garanzia dell'equo compenso. Al contrario, la Confederazione ha sostenuto che i **contratti pubblici**, e in particolare nel caso della fornitura di servizi di ingegneria e architettura, siano **l'esempio emblematico di un'asimmetria tra le parti che deve dar luogo all'applicazione della garanzia dell'equo compenso**.

Queste resistenze alla piena applicazione della legge sull'equo compenso nell'ambito dei contratti pubblici hanno determinato l'esigenza di un intervento chiarificatore da parte del Legislatore, che trova spazio nel decreto oggetto dell'audizione, il quale introduce i nuovi commi 15-bis, 15-ter e 15-quater all'art. 41 del Codice, definendo i criteri dei ribassi sul corrispettivo da attuarsi sia in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, sia in caso di affidamento diretto.

La stazione appaltante procede, in particolare, all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

- Applicazione di uno sconto massimo del 35% sull'importo a base di gara;
- Punteggio massimo attribuibile all'offerta economica pari a 30 punti.

Mentre, per quanto riguarda gli affidamenti diretti, è prevista la possibilità di applicare uno sconto sull'importo a base di gara che può raggiungere al massimo il 20%.

Su questa formulazione Confprofessioni ha chiesto che il **principio dell'equo compenso**, sancito dalla l. 49/2023, **sia espressamente confermato nell'applicazione del Codice degli appalti**, valorizzando il rinvio già contenuto nell'art. 8 del Codice, chiarendone in modo inequivoco la portata normativa. Conseguentemente, andrebbe prevista in maniera esplicita, per le gare di servizi di ingegneria e architettura, **l'applicabilità di ribassi solo sulle spese accessorie, fermi restando i parametri stabiliti quale misura dell'equo compenso**.

Infatti, le spese accessorie corrispondono, indicativamente, a circa il 20% dell'importo totale a base di gara. Pertanto, la Confederazione ha sostenuto che nel caso di appalto assegnato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il peso dell'offerta economica non debba superare il 20%. Questo, anche allo scopo di disincentivare la corsa all'appiattimento verso il basso dell'offerta economica – prassi ben nota in questo settore, che in passato ha condotto ad abusi.

È stata, inoltre, sottolineata la mancata risoluzione del problema relativo alla determinazione dei compensi dei professionisti coinvolti, a diverso titolo, in lavori e forniture diverse da quelle inerenti ai servizi di ingegneria e architettura, che sulla base della normativa proposta nel progetto di legge non trova alcuna soluzione.

Successivamente, sono state passate in rassegna le norme di maggiore interesse per i professionisti dell'area tecnica. In particolare: il RUP, l'appalto integrato, gli accordi quadro, i criteri per l'applicazione dei contratti collettivi, i requisiti tecnico-economici previsti per gli appalti di servizi ingegneria e architettura, la direzione lavori, il collaudo, il subappalto e il Collegio Consultivo Tecnico.

Infine, è stata segnalata la necessità di **reintrodurre l'anticipazione, pari al 20% del valore contrattuale, anche a favore dei professionisti** e non solo per le imprese appaltatrici. Questo in quanto come per le imprese, **anche per i professionisti lo svolgimento di un incarico comporta spese**

nell'immediato (predisposizione di prove, rilievi e misurazioni o consulenze esterne), oltre ai meri costi di progettazione. Tali costi incidono negativamente sui flussi di cassa del professionista e sono compensati solo all'approvazione della relativa fase progettuale, evento che spesso può avvenire molto tempo dopo la conclusione della stessa a causa della necessità di ottenimento di diversi pareri da parte di enti a vario titolo coinvolti nell'opera.

La reintroduzione dell'anticipazione per i professionisti andrebbe solo a riequilibrare la bilancia economica per gli stessi, senza causare problematiche alle stazioni appaltanti in quanto l'esborso finanziario per l'anticipazione è già coperto dal bilancio dell'ente.

*A cura di
Carlo Girella e Laura Ciccozzi
Ufficio Studi di Confprofessioni*

SEGNALAZIONI

Documenti istituzionali e normative

- **Decreto interministeriale 21 maggio 2024** del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, recante “*Adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali*”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159, del 9 luglio 2024.
- **Messaggio Inps 19 luglio 2024, n. 2651**, che fornisce indicazioni sull'applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.
- **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2024 recante «Fondo Nuove Competenze (Fnc)»**.
- Disegno di legge recante: “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023*” (AC 2022). **Memoria Confprofessioni Commissioni riunite VIII^a “Ambiente, territorio e lavori pubblici” e X^a “Attività produttive, commercio e turismo” della Camera dei Deputati**, 16 ottobre 2024.
- Disegno di legge recante: “*Disposizioni in materia di lavoro*” (AS 1264), già approvato dalla Camera dei Deputati. **Memoria Confprofessioni inviata alla Commissione 10a “Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale” del Senato della Repubblica**, 6 novembre 2024.

Studi e ricerche

- **IX Rapporto sulle libere professioni in Italia – Anno 2024 – Osservatorio delle libere professioni-Fondazione di Confprofessioni**
- **Il futuro della competitività europea – Draghi, M. (2024). Commissione Europea**

Lecture e rassegna stampa

- **“EU Critical Mass Program”: reti di imprese per tornare a crescere. – di Giorgio Moise**
- **Lauree Stem: niente di nuovo sul fronte femminile – di Maria De Paola e Raffaella Ida Rumiati**